TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0103

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Msso. Statuto di Porcia Sec. XIV

N. 103

I Giurati ricevevano soldi " per aggiustar le misure cioè l'orna, soldi due per ogni quarta nuova, soldo uno per il confronto di ogni quarta vecchia aggiustata e così delle mezze quarte e quartaroli; soldo uno per ogni misura diversa e soldo dei ver victtualia che danno quelli che fanno il pane.

Gli osti nel metter a mano le botti di vino danno ai Giurati un pasto o denari.

Per far il pane che si vende a piazza i Giurati ~~danno~~ soldi uno e così per aggiustar le quarte, calvie (alias calvegie) (ci) e squartieri, orne e congi di vino. Riscuotono per le calvegie un bezzo.

Nella villa di Porcia vien un borgo della merigansa

103 - *Statuto di Porcia*, sec. XIV. Precede la « Tabu'a »; infine è scritto « che

il

H

(

t

d

I

n

c

p

s

n

I

c

Hoc Statutum conc

er a

1385

BIBLIO CIVIC DI UDIN

condi-
ter an-
1385.

Statuta Pupillarum

e Procedura (in folio seguente)

103 - *Statuto di Porcia*, sec. XIV. Precede la « Tabula »; infine è scritto « che il premesso Statuto approvato fu e confermato per il Magnifico Messer

BIBLIO CIVIC DI UDI

Statuta Parliamentum

e Procedura (in folio seguente)

Diligite justitiam vos, qui judicatis terram

Statuti delli Mag.ci et Generosi SS.ri Conti della Terra e Contado di Poriglia

scritto et di latino in volgar tradotto a nome di S.r Antonio Vicino di detta Terra

Juste judicate Filii hominum

Nota quod hoc Statutum conditum fuit inter annum 1378 et 1385. Cum enim in Prefatione inter ceteros comites nominetur Nicolaus qui diem supremum clausit anno 1385 neque ulla mentio habeatur Bianchini anno 1377 defuncti, sed tantum filiorum ejus nempe Brazolis, Ludovici, Pagani et Guidonis, dicendum est hoc statutum eo intermedio tempore in lucem prodiisse.

Tabula del primo Libro delli Statuti della Terra di Poviglio Sopra li Malefitij

In quanti modi cognoscer si debbia sopra li malefitii — Cap. 1
Delli Accusationi — 2
Delle Denuntie — 3
Delle Inquisitioni — 4
Delle Bastonate — 5
Dell'Homicidio volontario et casuale — 6
Quello che consiglia gli homicidii — 7
Homicidio cominciato e non seguito — 8
Delli Sicarij et Assassini — 9
Delli Veneficij — 10
Traditori delli Signori — 11
Delle Suffocationi — 12
Dell'Aborto — 13
Del forzar homicidio ovver ferita — 14
Ferita volontaria — 15
Percosse con sangue — 16
Percosse senza sangue — 17
Del scavellare — 18
Del batter in la faccia et urtare — 19
Cavar berretta da capo, et velli — 20
Delle parole ingiuriose — 21

Denudar Armi	Cap. 22
Intrata con armi, o senza, in la piazza di detta Terra	23
Pene Duplicate	24
Appellazioni d' armi	25
Percotitori, ammazzatori	26
Delli Feriti	27
Casi non previsti	28
Consideratione delli offesi	29
Quello che scala la Terra di Pergola	30
Quello che per forza entra in detta Terra	31
Dello Adulterio	32
Delli Violenti	34
Delli Sodomiti	35
Violazione di Donne	33
Di quello sforzerà alcuna Donna	36
Quello accompagnerà all' adulterare Donna	37
Delli Ruffiani	38
Rapitori di Donne	39
Fautori delle prostitute	40
Lo Adultero in casa trovato	41
Violatori delle imperfette donzelle	42
Casa comodata all' adulterio	43
Sollicitatori alcune Donne	44
Quello traduce due mogliere	45

Quelle che passano vergene o vedove al matrimonio	Car. 46
Assassini, predoni, ladri e furtivaghi	47
Distintione de furti	48
Ladro in le forze ritornato	49
Ladro di animali	50
Delle Rapine	51
Fautori di ladri	52
Compratori di quelli	53
Arbitrio del Podestà contro i ladri forestieri	54
Quello riceve robbe di ladri	55
Furti in li Magazzeni fatti	56
Ladro se trovato fora di notte in casa	57
Ladro per furto di acque, ovvero di fuoco	58
Cose a caso trovate	59
Quello che trova al suo pregiudizio de alcuno	60
Quello che averze case aliene	61
Ladri di Pesce	62
Delli Assalti	63
Appellationi di Cause	64
Restitutione delli furti, danni et interessi	65
Quello che per forza toglie ad alcuno quello ch'è suo	66
Falsarij di moneta	67
Quelli che le smaltissero	68
Quelli commodano Case a detti Falsarij	69

Fautori di detti Falsarj	Cap. 70
Che tutti habbino libertà di pigliar detti falsarj	71
Quelli che delli prencipi i segni di prendono	72
Quelli tosano moneta	73
Quelli che danno detta moneta	74
Falsarj d'Instrumenti	75
Quello ch'è causa di detta falsità	76
Quelli che in li detti casse alcuna sillaba.	77
Quello che in giudizio produce falso Instro	78
Quello che si muta nome e cognome	79
Quello che usurpa lo alieno sigillo	80
Quello che si appropriarà legato alieno	81
Falsarj di merci	82
Falsi Testimonj	83
Sentenze contro la Giustitia.	84
Corrotto Giudice	85
Del convinto perjuro	86
Delli Incendiarj	87
Delli sacrilegj	88
Delli Magici	89
Delli Incantatori	90
Delli Fattuchieri	91
Bevande date per ingravidar	92
Che a tutte le pene tanto sia tenuto il maschio quanto la femina	93

Che li delinquenti etiam siano tenuti al danno — Cap. 95

Che li Heredi delli Dannati succedino in la heredità salvo che in li tradimenti — 95

Li infrascritti Capitoli sono in fine del Libro Civile

Processo contra il reo absente, overo contumace — 96

Dilation del reo a provar l'Innocentia — 97

Che ove sarà prova di sangue non si admetta avocato — 98

Quello che da ricetto a banditi — 99

Che cadauno possi prender il bandito — 100

Che il bandito in pena di morte da cadauno possa esser ucciso — 101

Che il Podestà di [illegible] possi proceder contra il forastiero — 102

Comincia la Tavola delli Danni Dati

Tavola del secondo libro sopra li danni dati.

Delli Pistori et Panifacoli — Cap. 1

Che far debbino secondo li sarà limitato — 2

Limitation del Pane venale — 3

Delli Medici — 4

Delli Sartori — 5

Pellizzari et Calegari — 6

Marangoni et altri Artefici — 7

Delli Tavernieri — 8

Quelli venderanno con vaso non bollato — 9

Quelli non vorranno dar vino sopra pegno — 10

Se venderanno vino sopra il pretio loro — 12

Se metteranno acqua nel vino	Cap. 12
Come comprar possino li pegni del vino	13
Delli beccari	14
Che vender debbino secondo la qualità delle carni	15
Che non possino ammazzar bestie, salvo che nel macello	16
Che presentar debbino alli [illegible] le bestie vive	17
Che vender debbino le carni secondo le sarà limitato	18
Quelli venderanno con falsi pesi ovvero misure	19
Se venderanno con misure non bollate	20
Quello che a più persone venderà una cosa medesima	21
Quello che farà danni in Brolli o Horti	22
Quelli che impediscono le pubbliche strade	23
Quelli tagliano viti ovvero piantoni	24
Quelli tagliano arbori fruttiferi	25
Quelli che le cavaranno dalle radici	26
Quello che taglierà arbori da mestiere	27
Incendiarij di possessioni	28
Incendiarij de boschi	29
Incendiarij di prati e di Palludi	30
Quello che taglia herbe aliene	31
Robatori di frutti	32
Danni dati dalle bestie	33
Quelli ammazzano o feriscono Animali	34
Quelli che guastano vallo del prossimo	35

Quelli che guastano Case altrui — Cap. 36
Quello farà paura a un cavallo — 37
Quello che volendo degenerare qualche gesso ingovernabile inavvertentemente
, te amazzerà qualch' uno — 38
Quello che non terrà mano al timone — 39
Provocanti li cani al morso — 40
Quello amazzarà animali trovati a far danno, — 41
Offendenti animali per qual modo si sia — 42
Quello che vende lacci in le publiche strade — 43
Quello disciolghie animali legati — 44
Quello che diminuì Ave — 45
Quello che guasta gallari o spinari — 46
Quello che guasta Fortezze della Terra — 47
Quello non corre in deffension del Fuoco — 48
Delli Pozzi — 49
Quelli fanno trazzi per le feste altrui — 50
Modo da far fuoco in le case di paglia — 51
Il Fuoco di notte portare — 52
Animali difesi — 53
L'Animale che l'altro amazza — 54
Delli Bottiglieri — 55
Che giustamente debbino pesare — 56
Delli Guardiani di giorno — 57
Che non lascino entrare alcuno forastiero — 58

Delli insulti fatti alli Guardiani di notte Car. 59
Della preservation delli detti Guardiani 60
Ordine delli sopra custodi 61
Della Custodia delli borghi 62
Che detti Custodi non possino abbrusciar paglia, nè cose simili 63
Che le delinquenze siano tenute in solidum 64
Quello senza commissione svoda le campagne 65
Quello che interrompe le opere Divine 66
Obbligo delli Parroni in le Rogationi maggiori 67

Comincia la Tavola del III Libro sopra il Civile

Et primo come proceder si debba nelle cause civili. Car. 1
Che fede si dia alla relation del Commandadore 2
Del modo di citare in le attioni reale et personali 3
Che la citatione se è possibile, si facia in persona. 4
Se quella per non si può personale 5
Se le parti non possiedessero beni immobili 6
Del modo di proceder in causa 7
Se il Reo confesserà 8
Se il Reo negerà. 9
Termine dello Attore a provare 10
Quello fosse convenuto per nome hereditario 11
Se il Procuratore comparisse pel citato 12
Termine della citatione in nome proprio 13
Termine delli heredi ad informarsi 14

Termine di adimandar Avvocato — Pag. 15
Giuramenti di calunnia — 16
Che il Procuratore possa dalla anni venti — 17
Che agitar non possi in sue cause senza mandato — 18
Delle Giurisdizioni senza mandato — 19
Del Sostituto speciale — 20
Della Sicurtà avanti il giudice — 21
Del convenire il Forastiero — 22
Della Adjunzione — 23
Dilazione a provare — 24
Modo di esaminar Testimonj — 25
Provveder sopra li Testimonj Forastieri — 26
Quelli possono esser Testimonj — 27
Della quantità di Testimonj — 28
Produzione per Instrumenti — 29
Condizione delli detti Instrumenti — 30
In che modo si dia fede a private scritture — 31
Se quelle saranno sottoscritte — 32
Testimonj se morti fossero — 33
Sacramento decisivo — 34
Sacramento in supplemento della prova — 35
Quello non è tenuto al sacramento — 36
Quando il forastiero non può esser astretto in la Terra — 37
Cognizioni d'ufficio — 38

— Termine dopo la pubblicazion de Testimonij . Cap. 40
— Del sequestro et intromissione — 41
— Quello obbliga cose non fare 42
Quello obbliga cose per avanti obbligate 43
Cose mobili per pegno dato al creditore 44
— Cose immobili date similmente al creditore 45
— Come possi convenire il pegno il creditore 46
— Termine della vendita del mobile et immobile 47
— Che le prescrittioni [illegible] non s'intendeno per li Taverneri 48
— Quelli non possono comprare alla incanto 49
— Che procedere si debba contro il principale 50
— Che il fideiussore agire possa contro il principale 51
— Che il creditore ceda le sue ragioni al fideiussore 52
— Se fossero più fideiussori 53
— Quello è detto del fideiussore s'intende anco del defensore 54
— De doi o più debitori 55
Quello fosse in solidum convenuto habbia attione contro li altri 56
Delli Tutori 57
Quando il Testatore non costituisce Tutori 58
— Se non si trovasse Tutori consanguinei — 59
Che il Tutore ogni anno renda conto dell'Amministratione 60
Quello non può essere admesso alla Tutela 61
Come alienare si possono li beni pupillari 62
Modo di procedere sopra Doti, Affitti et Mercede 63

Locationi di carreggi et altre cose simili — Fogli 64
A quello sia tenuto il Conduttore — 65
Come il conduttore lasciar possa la sua condotta — 66
Locatione di Case — 67
Come si paghi li affitti delle Case — 68
Della fede del locatore in li affitti diversi — 69
Quando il Famiglio non compisse il tempo — 70
Quello promette lavorare o con la persona, o vero con animali
et non attende — 71
Conduttori di cavalli — 72
A quello è tenuto il locatore di cavalli — 73
Prescrittione dell' Immobile — 75
Prescrittione del Mobile — 74
A quelli corre la prescrittione — 76
Prescrittione del debito — 77
Alienatione in li Beni Dotali — 78
Assicuratione di Dote — 79
Delli Compari — 80
Autorità delli Consoli — 81
Autorità del Podestà — 82
Delle Sentenze — 83
Osservanza delle sentenze — 84
Sentenze del mobile et immobile — 85
Pena del Convinto in Giudizio — 86

Esecutioni delle Sentenze — Carte 87
Esecutioni dopo la condannatione — 88
Pegni tolti alli Officiali — 89
Pegni consegnati alla Iustitia — 90
Mercede delle citationi et pegni — 90
Pena del negligente Officiale — 92
Delle Appellationi — 93
Da cui si deveno et debbino — 94
Termine delle promesse — 95
Termine delle sue commissioni — 96
Che pendente le promesse eseguir non si possi — 97
Processo contro li contumaci — 98
Commissioni di mobile et immobile — 99
Relassatione del Processo — 100
Reassumptione di quello — 101
Pene corporali et pecuniarie — 102

Il Fine della Tavola

Ad Laudem et Gloriam Omnipotentis Dei

Intemeratæ ejus matris Virginis gloriosæ ac totius Celestis Curiæ

Ad honorem et statum infrascriptorum Nobilium Comitum de Purliliis, nec non conservationem et augmentum Insulæ predictæ

Purlilianæ

Constat ut qui legibus moribusque, quod unicuique ius est policie nostre regi nituntur, plerumque partim proprio, partim communi Iure utuntur. Nam licet fere, ut legitimam conglutinationem Voluminum que vagatione disjunctive vix possunt continere conveniantur: varie tamen ex profectis causis, locorum ...ibus, extravagantium negotiorumque eventibus sepe quia providi consueverunt, utile et singulariter stabilire, quibus moris, quique jurgia ... ut dic in additionibus, diminutionibus, vel interpretationibus Iuris Communis, litigantes sentiant, ex certa ... ne confusionem, et plurimum ab expensis, et laboribus relevent. Quocirca Nobiles et potentes Viri Domini Nicolaus, Ludovicus Mihael, Pedanius, Iacomutius, Brigolia, Ludovicus Paganus, Simido, Ioannes Zurlanus, Mormandus et Antonius Comites de Purliliis, in toto eorum Comitatu, et Districtu merum et mixtum obtinentes Imperium Subditorum suorum, in quorum pace quiescunt, et quiete letantur commodis; Vigilantes de consilio prudentum virorum Francisci q.m Dominici, Leonardi q. Marinutii, Danielis q. Ioannis Raz de Purliliis, Iacobus q. Petri Gavaldi

Iuratorum

Juratorum ipsorum, aliorumque Civium Terrae Publicarum,
infrascripta statuta, ac constitutiones firmari usque ad ipsorum
revocationem expressam et robore valitura sanxerunt, fecerunt
constituerunt et firmaverunt. Mandantes eadem ab omnibus
eius subditis inviolabiliter observari. Et quia cautius et cele-
rius, est agendum ubi majus vertitur periculum, de crimina-
libus quibus magis vertitur, prius dignum duximus,
Domini nomine inceptius inchoantes.

Finis Prologi

Libro primo sopra li
Maleffitii

Incominciano il primo Libro delli Statuti della Terra di Poreta

Sopra il Criminal

Hanno per certo in prima statuito, mandato et ordinato li prefatti SS.ri che di ciascuno delitto cognoscer, et diffinir si possi per accusatione, inquisitione et denunciatione, secondo consequentemente si tratterà.

Delle Accuse Cap. 1.

Hanno, statuito et ordinato, che quella persona accuserà di qualche delitto, che il detto accusator in prima prometta, dando idonea cautione perseverare in causa di detta accusa, insino al fine, il che se non farà over detto delitto non proverà pagar debbia la infrascritte pene, la qual veramente sigurtà dare, subito il Podestà chiamar debbia la accusa

Seguita dell'accusatore Cap. 2

Et se detto delitto fusse, del qual ne succedesse morte overo mutilatione, et debilitatione de membri, come di sotto si dichiarirà, il prenominato accusator sia messo in prigione, et se tal pena seguir non potesse del detto Prigione si debbia satisfatione di pagar quel tanto sarà condannato secondo la qualità del delitto; et se detto Reo per povertà overo per altra causa, non potesse dare tal sigurtà, in tal caso sia tenuto sotto buona custodia; le quali cose così osservate, debbino poi le parti esser udite di quanto haveranno voluto dire, et allegare così in attione come in defensione

Seguita Cap. 3

Et se il preposto delitto legittimamente sarà provato sia fatta la condennatione secondo la qualità di esso delitto, secondo più avanti si dichiarirà, et se in la prova lo accusator mancasse: et sarà delitto per il qual ne fusse

Da

da imporsi pena di morte, già fatto detto Accusatore incorra alla pena di lire cento de piccoli, o veramente perda un piede e una mano, e se fosse il delitto tale che meritasse pena di privatione di altri membri incorra alla pena di lire cinquanta de piccoli, o vero simile.

Et se del presente delitto seguisse ne dovesse pena pecuniaria, tal pena pagar debbia l'accusatore.

Et acciochè per questi i Malefici non restino impuniti, se lo accusatore per povertà, overo per altra rational causa non potesse dare tal cautione, da esso si ricerchi quel che secondo la qualità della persona, et quantità del Patrimonio possi dare, over promettere, et se niuna di tal cosa manifesta sia trovato detto accusatore dar cautione iuratoria, et dipoi si proceda, come di sopra è detto, salvo che sempre il Podestà per competenti indicii contra lo accusatore, possi procedere alli tormenti, secondo che nel seguente capitolo si contiene.

Delle Inquisitioni Cap. 4

Ancora se per voce et fama alle orecchie del Podestà pervenisse, che qualche maleficio fosse stato perpetrato, in questo esso Podestà, senz' altro accusatore possi et debbia di esso delitto diligentemente ricercar et per li vicini circonstanti, quanto che per altre persone, con dilatione del sacramento, et altri terrori, et varj modi, per li quali meglio giudicarà intender la verità: et se per altre presuntioni, overo indicii manifesta qualche suspetta persona; all'hora detto Podestà la metta subito in Prigione, overo con idonea sigurtà alla qualità del delitto la rittenga, secondo si contiene nel Capitolo superiore delle accusationi; et contro

esso

ser fermo la sua inquisitione sopra la quale, a tal soggetto sia il tormen-
to della verità: e se spontaneamente confessarà, essendo ricercato il delitto -
quello condannarà, come regolarmente si dirà innanzi, se tal delitto, secondo
la sua confessione per lui in verità sarà stato commesso. -

Se veramente negarà, in questo caso il Podestà chiami li Testimonij et
altre prove, quali può produrre, produca, et tutte queste cose diligente-
mente esaminate sopra essa inquisitione, et dia la copia al Reo, se per
esso sarà domandato. Et udite le sue oppositioni et diffensioni, se diligen-
temente et a pieno contro esso Reo sarà provato, condanni quello con-
dannarlo secondo la qualità del maleficio; et se veramente non sarà a
pieno provato, trovando esso Podestà presuntioni overo indicij, per li
quali li possi dare tormento, possa dalli il detto Reo alla Tormenta -
Et se con debito modo tormentato, non confessarà, sia assolto, et se -
confessarà detto delitto, sia deposto dal Tormento, et lasciato per giorni
uno in riposo, et di poi senza molestia alcuna dimandato sia della confessio-
ne, per esso fatta: et se in essa vorrà perseverare, et per spatio di una hora dop-
po detta interrogatione, il detto Reo sarà perseverante, sia punito per confes-
so, et in quanto come di sopra è detto, se veramente lui negarà sia tormen-
per non confesso, ma se nuovi inditii saranno contro esso trovati, di nuovo sia
tormentato.

Modo delli Inditii

Li Inditii veramente per li quali dar si può la Tormenta, sono questi, se -
contra esso Reo sarà provato per un Testimonio, che per publica voce e fa-
ma lui ha commesso tal delitto.

Item se per forza si prenderà dell'offeso contro inimico, o altra volta averà minacciato offender quello, ovvero se nel luoco del perpetrato delitto con armi sarà trovato, o di tal cosa si sarà vantato, o vero che di tal cosa ragionato con alcuno si sarà manifestato.

Item se commesso simil misfatto se sarà fuggito.

Item se per il passato lui sarà stato huomo di mala fama, et consueto far simili cose.

Item se in casa di detto Reo, ovvero presso di quella sarà trovata cosa alcuna tolta al detto offeso, se già manifestamente non provasse altrimente, bacchetta havuta, et cose simili, li quali però per ingegno et industria del Giudicante potranno esser excogitate.

Item le cose dette dell'Inquisitione, similmente s'intendano della denunciatione, con simil modo di procedere dato però sempre il giuramento al Denunciatore, qualmente per zelo di Giustitia, remoto ogni odio, faccia tale denunciatione, quale indubitatamente crede esser vera.

Delle Biasteme Cap. 5.

Et perchè quel tanto contro la Divina Religione si commette in tutto la ingiuria illata non si dubiti

Hanno adunque statuito, che se alcuno della nostra patria averà l'Onnipotente Iddio, ovvero la sua Gloriosa Madre Vergine Maria, o altri Santi biastemmiato, ovvero le sue pitture o sculture in loro dispregio haverà rotto, macchiato, sporcato, incise, ovvero in altro modo vituperato, et ingiuriato, sia condannato in soldi venti de piccoli per ciascuna volta la qual pena, se non potrà pagar, una volta immerso sia nell'acqua del Mag

lino

lino di sotto fuori della Pianca, e ben legato avanti senza lesione possi
esser sommerso, le quali sopradetta condannazione, in utilità della Chiesa di S.ta
Maria di Pavia convertirsi devono.

Dell'Homicidio volontario et Casuale Cap. 6.

Item hanno statuito, che se alcuno con animo irato, per sdegno overo in
alcun modo, con qual si sia istromento percuoterà alcun altro, del quale
colpo ne succedesse morte, che tal percussore incorra nella pena della Testa
cioè che muora; et se più compagni saranno stati a far simile insulto
uniti premeditato, se per vero giudicio si potrà giudicare, per la cui ferita
sarà morto, non ostante le altre percussioni mortali; quello tale incorra
nella pena della Testa come di sopra è detto. Li altri veramente compagni
siano puniti in Lire cinquanta di giuli per ciascuno, la qual pena, se al-
cuno di detti rei non potrà pagarla fra un mese, et esso perisca
ne sopravenuto vada; et se costoro non si potesse qual di loro l'havesse am-
mazzato, tutti puniti siano in pena della Testa, come di sopra è detto.
Et se più persone con fermo proposito et deliberatione alcuno ammazzeranno
il quale per un colpo ovvero per più morisse senza distintione alcuna di
tali delinquenti, tutti incorrino nella pena della Testa. Et se alcuno senza
animo e proponimento di ammazzare, et senza inganno e fraude casual-
mente uccidesse un altro, come sagittando, balestrando, tirando pietre, pali
dardi, frezze, o con cavalli o carri correndo, o veramente segando alcu-
no instromento al prossimo nocivo casualmente, o pure in altro modo, sì che
manifestamente per veri inditii, et presuntioni casuali siano, questo per
inganno o fraude non esser commesso, et se in loro ove [illegible]

di

de gente concorsa, tal caso seguisse: come in le Piazze, Chiese, merc-
ati, Brolii, Osterie et altri luochi simili, in li quali gente accadono
senza grandissimo pericolo non saria: Quello che simile effetti faria, ne
si possi chiamare, se non in colpa, et possi sia punito in lire cento
de piccoli, ovvero perda un piede, o una mano, e se quelli veniss in
luochi privati, ove tanta moltitudine non concorre, sia punito in lire 50
de piccoli, ovvero perda un piede, o una mano, come di sopra è detto.
Et se per tale effetto non ne seguisse morte, ma altra ferita e lesion
o quali si sieno offensioni, et per quanto lo offeso qualche membro per-
desse, detto offendente sia punito in lire 25 di piccoli. Et se tale offeso,
membro non perdesse, che quello haverà offeso paghi lire 5 et in ciascun
d'uno delli premessi casi sia tenuto ancora a tutti i danni et spese al
detto offeso. Et se nel tempo della publica giostra, ovvero bagordo in detta
Terra di Porcia, alcuno con cavallo o asta, o per in altro modo, alcu-
no altro ammazzasse, ovvero l'haverà offeso, sia tenuto come detto in pena
alcuna, et similmente de distinguendo quelle senza li tetti, et quelle
che corsero, et correranno in la publica strada havranno fatti avvertiti
quelli che di la presse verranno. — — — —

Item similmente sia libero dalla pena, quello che per detta Terra ca-
valcherà un cavallo duro di bocca, o per per altro modo vitioso, il qual
Cavallo correndo e calcitrando, alcuno ammazzasse senza colpa però dell'
ammazzatore, ovvero per altra via l'haverà offeso, perchè quel tale caval-
cante di simile suoi vitii non sia capevole, et se simili diffetti sapeva quel
cavalcando, et detto con [illegible] massime in publico tutti s'intende

per colpa

del giuramento assentarsi, essere avvezzo, et libero dalla pena non s'intenda come di sopra.

Quello che da favore o consiglio agli Homicidi Cap. 7

Item se alcuno haverà dato consiglio, favore, overo essortato alcuna persona a dar morte ad alcuno altro, et cosi nel mezzo ne sarà seguito, et che detto homicida questo fatto non havesse senza il predetto consiglio, overo aiuto, in tal caso detto consultore, o fautore, sia di pena simile punito, incidendo con il predetto homicida, et se detto homicida, stante non ostante detto favore o consiglio, ad ogni modo fosse a questo stato deliberato, in simil caso quello che haverà consigliato o favorito come è detto, sia punito in L 50 da giudicarsi le quali se non potrà pagare li sia tagliata la lingua.

Homicidio non seguito Cap. 8.

Item quello che fraudolentemente et con animo deliberato haverà fatto conietto di [illegible] alcuno, et effettivamente li haverà fatto insidie, o quello assalito overo a quello con giuramento, ita che, per effetto restato non sia, se possa avvisare di non lo havere ammazzato, quando simil persona incorra alla pena di L 50, et non la potendo pagare li sia tagliata un piede o una mano.

Delli Sicarij et Assassini Cap. 9.

Ancora se alcuno riceverà denari, o altra promissione per ammazzare un altro, overo privarlo di qualche membro, et quello da poi ammazzarà o stroppiarà, o che li getterà adosso, o li farà insulti, overo farà promissione a simile effetto, o per essequire tal maleficio haverà preso il viaggio,

il capo, ita che per lui non sia restato commettere tal delitto, s'intenda per quello non esser mancato, ogni volta che ad alcuno delli atti premessi sarà pervenuto. Et cosi ancora esso accusator, quanto quelli che per simile effetto li haverà dato il denaro, o per consenso, et etiam ciascun altro, che questo ingiuria, o haverà dato consiglio, o favore, ovvero opera al predetto delitto, debba esser strascinato a coda di cavallo come delinquente, sino al luoco della Forche, et quivi appiccato sin che muora. Et se fosse [illegible] sia allhora [illegible] rebatti proceduto [illegible]

Delli Veneficij Cap.o 10

Item nella medesima pena, siccome nel precedente Capitolo si contiene, incorra quello che per se medesimo o per altri opera tossicherà o veneficherà alcuno, ovvero haverà dato principio, o per far questo, procedendo ad alcuno delli atti premessi nel superior Capitolo et similmente tutti li inventori, fautori, consultori o partecipi del premesso delitto siano soggetti debbino alla premessa pena.

Delli Traditori delli SS.i di Borgia Cap.o 11

Ancora se alcuno instigato dal Diabolico spirito contra qual si sia delli premessi SS.i di detta Terra per perfido modo et tradimentosa maniera, qualche cosa haverà perpetrato opera et procurato, ovvero alli trattati, ovvero trattati sapendo non li haverà manifestati, sicchè per questo li detti SS.i ne la vita, li membri, la Terra o altre loro Giurisditioni ne haveranno patire possano, tali traditori ovvero commettenti o in qual si sia modo favoreggianti, siano strascinati

per

per mezo la Terra di Passia, et stiano sino al luoco delle Forche, et ivi
appesi, itachè così terminino il suo vitale et infelice corso. Et li beni
di questi tali aggiunti siano applicati alli prefati SS.ri salve sempre le Doti
delle Mogli, Nuore, ovvero di altre Donne, alla cui restitutione siano
no delli detti predetti obligati si fussero, riservato ancora, se alcuno
delli prenominati, Zio, Zia, over Nipote, o altro discendente, vero a già
non havesse, che in tal caso haver debbino la metà di tutti li beni di esso
suo padre o Avo, et se alcuno sopravivesse Padre, Madre, et da quelli
in su uno o più di tutti li prenominati aver debbino la terza parte
solo delli prenominati beni, et il restante resteranno in [illegible] applica-
te sia alli prefati SS.ri salve sempre le ragioni di [illegible] creditori.

Delli Soffocatori Cap. 12

Item se uno con iscato animo strangolerà, suffocherà, in acqua sommergerà
ovvero precipiterà alcun altro sì che muoia, ovvero in ciascun altro modo
li darà causa di morte, sarà punito secondo il modo et forma con-
tenuti nel Capitolo delli Homicidij, avendo però distinzione se con risse o
impremeditatamente tal caso successo fosse, ovvero se per tal precisse o fatto
veder principalmente se pareva lui non esser morto, come nel susseguente
Capitolo, a pena si dichiarerà salvo sempre se questo fatto fosse per
via di denari o assassinatoria ovver venefica, nel qual caso questi tali sog-
giacer debbino alle pene contenute nel Capitolo delli Sicarij et Assassini.

Dello Aborto Cap. 13

Item se alcuna Donna instigata dal Diavolo, con fraudolento et perfido
animo il proprio figliuolo o figliola partorito, della sua morte desiderosa

quello

quella suffocherà, strangolerà o per altro modo o via li darà morte,
ovvero gravida, nel giorno avanti la creatura averà ammazzato con
qualche bevanda o calcio; questa crudel donna sia senza misericordia
abbrucciata, et se al caso per alcuna negligenza, ebrietà o sonnolenza
questo haverà fatto, punita sia in £ 50 de piccoli, ovvero le sia
tagliato il naso, per tal aborto commesso.

Del Forzato Homicidio ovver Ferita Cap. 14

Item quello ch' un altro ammazzerà ovver ferirà, et provar possi
questo haver fatto in sua deffensione et rivolta solo del proprio corpo
ovvero de Parenti sopradetti, moglie, Propinqui o in deffensione delli suoi
beni et robbe, non però potendo altrimenti scampare, incorrerà niun
della sua pena alcuna.

Ferite Volontarie Cap. 15

Ancora se alcuno con irato animo percuoterà un altro ita che li tagli
o rompa una mano o piede, sia condannato in £ 60 de piccoli, et uno
delli predetti, se saranno stati così debilitati, che perso habbi il vigore, tal
percussore incorra in pena di £ 50 de piccoli, o perder della membro
per membro, et se li cavasse un occhio, e lo accecasse incorra in d.ta pena
di £ 30, ovvero occhio per occhio, et se il naso similmente, se un
dente o più o veramente debilitarà, per ciascuno delli premessi pagar
della £ 25 de piccoli, ovvero perda membro per membro, et in tutti li
predetti casi sia tenuto ad ogni danno spese et interesse haverà patito il
paziente.

Percosse con sangue, Cap. 16.

Item

Item se alcuno con irato animo con arme, pietre, o con bastoni un altro con effusion di sangue haverà percosso o pur in altro modo; et tal percossa sarà nel volto, con notabil ferita, percossa o offesa, con non picola effusione di sangue e per questa ne resti cicatrice, o pur notabil segno overo deformità, sia punito in £ 25 de picoli. Se veramente fosse con poca effusione di sangue, et senza cicatrice condannato sia in £ 10 di picoli; et se in altra parte del corpo sarà evidente ferita sia punito in £ 8 de picoli et se sarà picola in £ 5.

Percosse senza sangue Cap. 17

Ancora se alcuno con pugno, bastone, pietra, overo in altro modo alcun altro percoterà senza effusion di sangue et con picola percussione, o con unghie over in altro modo lo sgraffarà, overo li straccerà la pelle in che qualche poco di sangue ne sia uscito, sia condannato in frixachere quaranta. Et se fosse gran percossa o battitura sia condannato in soldi 100 di picoli, et se avesse rotto la bocca, braccia, stinchi o cossa sia condannato in £ 20 overo in l'uno et l'altro caso sia bollato e frustato.

Scavellare Cap. 18

Item se uno un altro scavellarà, et pigliato per li cavelli la tirarà in terra, sia condannato in frixachere 40 et se non tirarà in terra sia condannato in soldi 25

Dello urtare et buttare in la forza Cap. 19.

Item quello che spingerà un altro, overo lo buttarà in terra, pagar debba frixachere 40, et cadendo in terra paghi soldi vinticinque. Et se per tale spinta percotendo in muro, o in altro luoco overo in terra cadendo, si farà alcuna

lesione

lesione, il delinquente soggiacia alla pena di soldi cento de piccoli, come nelle Distintioni superiori si contiene.

Seguita

Item quello che da ad un altro un mostaccione, o guantata, sia condannato in L una de piccoli.

Cavar Berette di capo et Delli Cap. 20

Item quello, che ad un altro torrà la beretta, capuccio, ovver Capello e che alla Donna dal capo il velo levarà, o tirerà per forza, ovvero in terra lo gettarà, sia condannato in soldi cinque de piccoli.

Delle Parole ingiuriose Cap. 21.

Ancora hanno statuito, che se alcuno parole ingiuriose o villane ad alcuno altro dirà, o veramente vociferàrà lo chiamerà Ladro, Falsario, Traditore, Predatore, micidiale, ulbriaco, Gelso, Bestemmiatore, perjuro, vituperato, et altre cose simile, overo di quello alcun difetto, in prosa, o versi, o publico libello haverà composto, ovvero in altro modo ingiuriato, sia condannato in L cinque de piccoli, salvo che avanti il Podestà provasse chiaramente quello che detto esser vero, et in tal caso doverà esser assolto, accrescendo però o diminuendo la pena secondo la qualità della persona, delle parole, ovvero luoco ove dette furono.

Quello denuderà Armi per offender Cap. 22

Item se alcuno Spada, Coltello, Lanza, Ronca, Spiedo, ovvero altre armi da offendere, contro alcun altro denuderà, o con irato animo dette armi contro quello menerà per offenderlo, etiam che non lo abbia ferito, overo percosso sia condannato in Frisachen 40 et se solum alevandole starà

segue

di se, quasi punito, pagar debba soldi venticinque ———

Insulti nella Piazza di Porcia Cap. 23

Ancora hanno statuito et ordinato, che se alcuno con animo irato nella Piazza di Porcia, o suoi confini sguainerà coltello, ovvero eleverà Spada o qual si sia sorte d'armi offensibili, contro alcun altro, come è detto nel superior Capitolo, et offendendolo e percuotendolo et sopra di ce starà, non mancando pagar debba soldi 50, et se mancherà percuotendo pagherà soldi cento ———

Item quello che sopra la detta Piazza, o suoi confini darà ad alcuno una guanciata, ovvero lo scavellerà, sia condannato in lire dieci de piccoli. —

Item quello che con pugno alcuna persona in detta Piazza haverà percosso sia condannato in doppia pena, come sopra, nel Capitolo delle ferite, et percussioni si contiene.

Pene Dupplicate Cap. 24

Ancora hanno statuito che tutte le pene pecuniarie per li statuti imposte in detta Terra di Porcia siano dupplicate de notte al Delinquente, o che contro alcuno Officiale de detta Terra insulterà, esercitando però il suo Officio, ovvero contro il Podestà in Giudicio et s'intenda incominciar la notte dopo il tramontar del Sole.

Appellazioni de Armi Cap. 25

Hanno etiam statuito, che si contenga nelle appellazioni delle Armi Spada Coltello, Lanza, Spiedo, Forca, Pietre, fuste, Bastoni et tutte l'altre cose per la percussion di quali si possa dar morte, o mutilazione e debilitazione de membri.

Percussori

Percussori delli Scaramuzzatori Cap. 26

Item se alcuno contenderà in rissa alcuna, ovvero rumore contro alcun altro percuotesse quello li vorrà sedare, senza inganno alcuno, credendo percuotere il suo avversario per sua temerità et stultizia, et per tal percussione ne seguisse morte, sia condannato in £ 500 de giulii ovvero perda una mano. Et se ne succedesse abscissione di membro alcuno, ovvero perpetua debilitazione, sia condannato in £ 50 ovvero sia frustato, et se ne fosse effusione di sangue non pericolosa sia condannato in fruttature 40 Et se tal delinquente ciò per frode o per inganno avesse fatto volontariamente, soggiacer debba alla pena delli Homicidii o percussori, come nelli suoi Capitoli superiori si contiene

Delli Fattoci Cap. 27

Item di simili pene nel prossimo superior Capitolo contenute, attenta però la distinzione mirissima sia condannato, quello che per gioco o altra malizia, ovver forza commesse, qualche cosa offensibile verso alcuno ricevuto per la quale mortal danno, o altro nocumento ne risultasse

Casi non pensati Cap. 28

Item se alcuno ferirà un altro, ovvero lo percuoterà, senza pericolo de morte non con pensato animo, over malizia, ma a caso over per negligenza Tal pena sia riservata in arbitrio del Podestà et Consoli.

Emendazione delli Offesi Cap. 29

Item che in tutti li casi premessi, quelli che offendono, sia tenuti alli Offesi emendare et rimettere tutti li danni spese et interessi si de medici come d'altre cose, le quali tutte per le cose predette haveranno sostenute, et

potito, non ostante reciprocamente puniti fussero, e pecuniariamente condannati

Quello che scalarà la Terra di Porria Cap. 30

Item se alcuno di notte uscirà fuori della Terra di Porria, salvo che per la Porta, cioè passando l'acque, muri, spalti, spinate, e altre fortezze pagar debba soldi 100 di piccoli, et se sarà di giorno sia condannato in primahere quaranta

Quello che per forza intrarà in detta Terra Cap. 31

Ovvero se alcuna persona contro la volontà dei Guardiani delle Porte o Porti entrarà in detta Terra di Porria, ovvero ne uscirà pagar debba £ 15 di piccoli ovvero sia frustato, et caso che detti Guardiani altro far non potessero, siano tenuti citarli dietro, sotto pena di soldi cento di piccoli

Dell' Adulterio. Cap. 32.

Item quello che l'altrui Donna volontariamente haverà conosciuta, sia condannato in £ 50 de piccoli, et detta donna ovver maritata, volendo però il marito sia frustata, o di poi messa in Monasterio, et ivi far la penitenza; et perda la dote, et il guadagno della donatione per le nozze, la qual dote, et suo aumento siano applicati al marito, et se il marito di nuovo la volesse, quello con l'autorità solo del Podestà, et senza pena alcuna possi esser eseguito, in tal caso detta donna di cosa alcuna non possi esser privata. Et per altra via violandola il marito, punito sia in £ 25 di picc. Et niente di meno tal loro reconciliatione venga et habbi luogo. Et se il predetto Adultero pagar non potesse et ~~la pena~~, perda della un occhio.

Violationi di Donne Cap. 33

Item quello che una vergine ovvero Vedova honestamente vivendo carnalmente haverà conosciuta, debba esser condannato in £ 25 et se con quella potrà contrahir matrimonio, in contanti però delli Parenti pagar non debba simil pena, ma quel che pagar nè contrahir potesse debba esser frustato.

Delle violenze Cap. 34

Item se qualcuno qualche Donna maritata, Vedova o Vergine per violenza o per timore, che spesso cade in constante donna haverà carnalmente conosciuta, punito sia in pena della Testa; et per scoprir s'intenda tal Donna volontariamente conosciuta, massime stando in luoco, dove chiamando poteva esser intesa e dalli circostanti uditi i suoi lamenti, nel luogo della premessa violenza

Della Sodomia Cap. 35

Ancora se alcuno il scellerato et obbrobrioso vitio et nefandissimo peccato della Sodomia, contro il quale s'invigorisse ogni legge et vince forza ogni ragione, haverà commesso e perpetrato, e che sia stato agente o patiente, ovvero con Bruti si fosse commesso, senza misericordia alcuna debba esser abbrucciato, ita che nel corpo in cenere sia converso

Quello sforzera alcuna Donna honesta Cap. 36

Item quello che alcuna Donna, sì per conversatione quanto per vita honesta violentemente haverà voluto conoscere, et pervenuto sarà a qualche atto licet non habbi potuto sua volontà ad effetto mandare condannato sia in £ 100 de piccoli ovvero perda un piede.

Quello che alla propria Donna consente l'adulterio Cap. 37

Item se il marito l'Adultera Donna terrà questo sapendo, ovvero per simili Diffetti, senza licenza del Podestà ricettarà, come di sopra è detto sia condannato in £ 25 de piccoli. — . . .

Delli Ruffiani Cap. 38

Item se alcuno Ruffiano o Ruffiana con sue fallacie et false parole alcuna honesta Donna vedova ovvero Donzella a libidine averà provocato sia condannato in £ 15 de piccoli, ovvero sia frustato. - -

Delle Rapine delle Donne Cap. 39

Item quello che Donna alcuna maritata, vedova o Donzella per forza fuori di casa, ovvero da altro luoco haverà tolta, et quella contro la sua volontà in alcun luoco guidata, se quella sarà maritata simil Deviatore punito sia in pena della Testa et se vedova fosse ovvero Donzella con la quale contraher potesse matrimonio, et avanti la condannazione tal matrimonio sarà stato contratto, con consenso però delli Parenti, sia condannato solum in £ 50 de piccoli, in luoco della pena Capitale. Et se per li detti tal matrimonio non si potesse contraher, ovvero avanti la condannatione non fosse contratto, questo tal rapitore punito sia in detta pena della testa, ita che evidente segno di morte si conosca. . .

Quelli che danno favore alle premesse Rapine Cap. 40

Item ciascuno che alli premessi Raptori o violatori di Donne haverà prestato ajuto o favore, soggiacer debba alla medesima pena di tali raptori e violatori.

L'Adultera in casa ricettata Cap. 41. —

Item hanno statuito che quello che in casa sua di notte alcuno adultrando overo ingravando madre moglie figlia o nuora haverà trovato, se quello pigliar non potrà, la possi senza pena uccider.

Violatori d' imperfetta pudicitia Cap. 42

Item quello che qualche Vergine di età imperfetta, ne ancora legittima haverà carnalmente corretta, sia condannato in £ 100 de piccoli, overo perder debba i testicoli, et non l' avendo corretta, ma attual mente forzando far questo, sia condannato in £ 50 de piccoli overo perda un occhio. Et in tal pena non incorra, caso che detta vergine consentisse

Casa comodar all' Adulterio Cap 43

Item se alcuno comodera la propria casa all' Adulterio overo illeci to concubito, sia condannato in £ 10 de piccoli et se a pubblica meretrice l' affittasse overo comodasse, nessuna pena patisca. Salvo se detta Casa fosse in honesta vicinanza, et in detta Casa a simile affittar non la possi in pena di [illegible] quaranta, et sia di tal luoco scacciata.

Quelli sollecitano donne altrui Cap 44

Item se alcuno l' altrui Donna haverà sollecitata, ricercata, overo procurato carnalmente conoscerla, ancor che al suo effetto non pervenisse sia condannato in £ quindici de piccoli.

Quello tradurre due mogli Cap. 45

Item se alcuno maritato un altra Donna di questo non sapevole haverà tradotta, et quantunque con carnalmente non abbi conosciuta, pagar debba £ 50 de piccoli, overo perda un occhio, et se con detta commercio si fosse ga

gli

ghi £ 100 ovvero perda un piede

Quello prenderà Vergine o Vedova al matrimonio Cap. 46

Et perchè molti scandali, per li Divisioni di Donne tra molti huomini alla giornata nascono, acciò che questi tali per le sue malfatte opere gloriar non si possino, hanno statuito et al tutto mandato per forma deliberazione, che se alcuno tanto di detta terra, quanto di fuori di qualsi sia grado o condizione haverà contratto matrimonio con qualche Donna Vergine o Vedova ovvero mossa parola per contrattarlo, senza parola o consenso del Padre, Madre ovvero affini esistenti nel contado di Perugia, sia condannato, et subito pagar debba per il Bando £ 50 de giuli et non le potendo pagare li sia cavato un occhio. Et la Donna che farà detto matrimonio senza licenza delli Parenti o affini, subito privata sia d'ogni sua ragion dotale, et quelli che saranno stati causa di detto contratto o con le sue blanditie detta Donna alla casa del marito, o in altro luoco haveranno condotte, senza licenza o consenso de detti suoi Parenti, e che a questa haveranno dato favore siano condannati in £ 25 de giuli per ciascuno, et quelle non potesse pagare li sia tagliata un orecchia, cioè la destra. Et similmente quelli, che al detto matrimonio saranno stati Testimonij, cadino nella medesima pena delle £ 25, ovvero perder la prima orecchia.

Delli Assassini, Predoni e Ladri Cap. 47

Ancora hanno statuito, che quello che nelle pubbliche strade, ovvero in altri luochi haverà rubato ad alcuno, et quello etiam ammazzato, tal pessimo Assassino debba esser strascinato sino al luoco delle Forche, et

ivi

tiri con un laccio appeso, sin che muora. et chi l'haverà [illegible]
giri questo ladro famoso, et a simili effetti assuefatto, subito debba esser appic-
cato ita che così termini il suo infelice corso, et se tal ladro famoso non fusse
-ni conosciuto far questo, et massime essendo il primo furto, et fra la somma
di lire dieci sia punito in £ 25 de piccoli, ovvero perda un occhio. Et se
passerà detto numero, sin alla somma de £ 25 sia punito in £ 100 de piccoli
ovvero perda una mano, et un occhio; et se passerà detta somma, sia assoluta
mente appiccato et così muora. Et se fosse il suo secondo furto alla somma de
£ 10, sia condannato in £ 50, ovvero perda un piede: et se passerà detto nu
mero sino alla somma de £ 25 sia punito in £ 200 de piccoli, ovvero perda
un piede et una mano, et se passerà detta summa, esser debba senza remissio-
ne appiccato, et così muora. et se fosse il terzo furto oltra la somma di £ 10
sia punito in £ 200 ovvero perda un piede una mano et un occhio, et
se passerà detta summa, sia con un laccio appeso, et così muora, come di
sopra si contiene. Et se sarà il quarto furto, et più onde che [illegible]
si possi chiamar famoso, senza distintione della quantità di essi furti debba
esser al tutto senza remissione appiccato, con evento di morte ut supra.
Et casu quo nelli premessi effetti tali assassini o ladri fossero ammazzati ov-
vero feriti quello li ammazzerà o ferirà incorrer non debba in pena alcuna

Distintione delli Furti Cap. 48

Item se alcuno furtivamente haverà tolto alla summa di soldi venti sia punito
in soldi 100 ovvero sia frustato cominciando dal Ponte sino alla Fontana.
Et se tal furto sarà sino alla somma di £ 10 sia punito in £ 25 di piccoli
ovvero sia frustato e bollato. Et se sarà alla somma da £ 10 sino alli £ 25

sia

sia condannato in £ 50 de piccoli; ovvero perda un occhio. Et se detto furto ascenderà sino alla summa de £ 40 sia punito in £ 100 de piccoli, ovvero perda un piede, et passando detta quantità sia appiccato.

Item se fosse il secondo furto sino alla summa de soldi venti, pagar debba £ 10, ovvero sia bollato. Et se più oltre fosse sino alla somma di £ 10 sia punito in £ 50 de piccoli ovvero sia frustato et bollato. Et se tal furto ascendesse sino alla somma de £ 25, pagar debba £ cento de piccoli, ovvero perda un occhio e 'l naso, e se più oltre fosse sino alla summa di £ 40 sia punito in £ 200 de piccoli ovvero perda un piede et una mano, et passando detta somma sia senza remissione appiccato. ita che muora.

Item se cava il terzo furto, o più sino alla somma di soldi vinti, pagar debba £ 25, ovvero sia frustato e bollato.

Et se ascenderà sino alla somma di £ 10 sia condannato in £ 50 di piccoli ovvero perda una mano. Et passando detta somma esser debba senza remissione sopra la Forca appeso, et così muora.

Ladro nelle Forze ritornato. Cap. 49.

Item quello che per furto ovver rapina fosse preso, et per simil delitto altra fiata fosse stato bollato, o perso un occhio, orecchia ovvero il Naso et di nuovo commesso o fatto furto, sino alla somma di £ 10 de piccoli sia tagliato un membro simile a quello haverà perso, et passando detta somma sia appiccato.

Ladro di Animali Cap. 50

Item quello che Cavalli, ovver cavalle Buoi o Vache haverà tolte ovver furate, tanto in manifesto quanto in privato, con animo di celarle se

mno

una o ama ne tolesse, sia punito in £25 de piccoli, ovvero perda una mano. Et se più fussero, sia senza lassia appeso et insegna. Et se havesse tolti Porci, Capre, Asini, pecore ovvero altri minori animali, et se detto li premessi un solo havesse rubato, ovvero rapito, sia punito in £10 de piccoli ovvero sia frustato. Et se due o più sino alla somma di diece haverà tolti, sia condannato in £25 ovvero perda una mano. Et passando detta somma sia senza remissione appeso per la Gola, ita che muora.

Delle Rapine Cap. 51.

Item quello che premerà o sciasirà mano borsa, seno, o grembo ad alcuno per farli cascare denari o altre cose, et così cadendo detto per accidente ovvero quelli un altro detta robba o denari più facilmente togliere potesse, se detto danno le haverà tolto stiano punito in £ cinque de piccoli et similmente l'altra terza persona, che tolte le haverà, salvo che avanti la querela detta robba restituita non fossero.

Quelli favoriscono detti Ladri Cap. 52

Ancora quello che darà aiuto o favore ad alcuno assassino, predone o ladro, ovvero quelli Compagni, o furti haverà in casa ricettati tenuti e occultati, soggiaccia della alla medesima pena, delle quali cose li loro dei incorsi saranno salvo, che non fosse qualche Parente, ovvero Propinquo ma che quelli in casa sua a caso le havesse ricettati, perchè etiam alli commessi delitti non li habbi prestato favore et aiuto, et in tal caso a minor pena sia tenuto, secondo disponerà il Podestà e Consoli.

Quelli consigliano li premessi Cap. 53

Item quello che ancora haverà dato consiglio ad alcuno, che facesse qualche

furto

furto, o preda e per suoi consiglio tal preda o furto lui habbi fatto, il che fatto non avrebbe, se questo tal consigliato non l'havesse, in simil pena incorra con il detto Delinquente, et caso quo detto ladro etiam senza tal consiglio questo havesse fatto detto consultore soggiacer debba alla pena dispensarsi il Podestà a Consoli.

L'Arbitrio del Podestà contro Ladri Forastieri. Cap. 54

Ancora hanno statuito, che delli furti et prede etiam fuori di detta Terra di Portia, et suo Contado fatti, essi ladri o predatori possano dal Podestà di detta Terra esser puniti, non altrimenti che in detta Terra o suo Contado fussino stati perpetrati; purchè delli premessi ne sia stato fatta querela. ovvero che le cose ablate presso detti ladri sieno state trovate

Quello che cela detti Ladri. Cap. 55

Item che qualunque persona, questo seguendo tenuta sia denunciare, non riservare et accusare detti predoni et ladri in pena di £ 25 de piccoli

Furti fatti nelli Hospizij. Cap. 56

Ancora hanno statuito, che se alcuna persona fosse stata rubata in qualche pubblico Ospizio, ovvero Osteria se da famiiari di casa, famigli, ovver figliuoli dell'Oste, senza etiam che il detto di questo alcuna cosa sappia, sia tenuto ammendare il premesso danno: et se del detto furto sarà stato consapevole, detto Oste insieme con quello haverà rubato, come ladro sia punito, et se le premesse robbe haverà tolte in custodia, questo che no, purchè per li suoi in casa sua sieno state rubate. Et al medesimo sia tenuto quello che simil robba haverà in custodia ricettato, quantunque da familiare, ovvero estraneo rubate fussero, quello però a tal furto consentendo.

Et se di questo niuna sapesse sia tenuto in tutto refrancare tal danno, solo per haverlo in custodia ricevuto.

Ladri trovati de notte in casa. Cap. 57

Item quello che di notte haverà un ladro in casa trovato, et per diffendersi quello non potrà pigliarlo overo che con furto via fuggiva, se lo amazzarà overo non debba in pena alcuna, perchè in tal modo lui salvarsi contro detto ladro overo dietro di quello che tali gridi possino esser sentiti.

Ladri per furare o d'acque e di fuoco. Cap. 58

Item quello haverà tolto o occupato nelle altre fuori di casa alcuna bestia per timor di fuoco acque o di ruvine, sia come ladro punito, come di sopra è detto. Et similmente sia punito tolendo instrumento alcuno portato per diffensione delle case precipue. Et nelle appellationi di detti instrumenti s'intenda armi secche, et ciascun'altra cosa da diffender.

Cose in casa trovate. Cap. 59

Ancora hanno statuito, che se alcuno nella publica strada chiusura, fonda, casa o qual si sia luoco cosa alcuna troverà sia tenuto presentarla subito al Podestà et manifestarli il luoco ove l'haverà trovata, et altrimenti tenendola overo occultandola, come ladro sia punito.

Quello trova il suo furto alcun altro. Cap. 60

Item se cosa alcuna per furto tolta et presso alcuno conosciuta e ritrovata, et il ladro palese e manifesto non fosse, quello che detta cosa haverà sia tenuto manifestare la persona gli l'haveva data, altrimenti lui s'intenderà esser stato il ladro, e come ladro sia punito. Et manifestando quella persona che data gli l'haverà o quello che le haveva rubato sia libero della pena del furto et

detto

volte della restitution al suo Patrone

Quello che aprisse Case aliene. Cap. 61

Item quello che entrerà in casa Canova, overo Abitatione d'alcun altro con chiave o in altro modo serrate aprendo dette serrature, overo con altro ingegno aprendole o in quelle, con qual modo si sia entrando senza consenso e volontà del Patrone, et di detta casa habitatione o luoco cosa alcuna haverà tolta sia come ladro punito nel modo sopradetto. Et non avendo tolto cosa alcuna solum per simil temerario ingresso punito sia in soldi cento.

Ladri di Pessi. Cap. 62

Item se alcuno Rezzi, alcune Nasse, Corde, Bertovelli overo altri instrumenti da pescare, si imbarcherà in acque poste di detta acqua li haverà cavati overo da altro luocho tolti o levati, et pessi overo gambari in quelli esistenti haverà rubato, pagar debba soldi quaranta, et emendar il danno.

Delli Assalti Cap. 63

Item quello che alcun altro alla propria casa haverà assalito overo all'improviso invasa, et quello sotto il pretesto di detta Casa percosso con effusione di sangue o no; sia condannato nel doppio di quel tanto doveria esser punito se in altro luoco questo havesse fatto, secondo che nelli suoi superiori Capitoli delle ferite si contiene. Et se fosse entrato in casa, et quello in essa percosso sia condannato in L. 200 di piccoli overo perda una mano. Et se in detta Casa per violenza entrato fosse per predare et che di detta Casa volle alcuna cosa tolta et via portata sia punito come publico rubatore, secondo la forma di sopra annotata al Capitolo delle Predoni et di quel tanto haverà tolto restituisca il doppio. Et delle cose tolte si debba dar fede ad un semplice giuramento del Patrone di detta Casa et so-

otto

Detto Patrone in casa sul Procuratore ammazzasse ancorché non debba in pena alcuna.

Appellatione di Case Cap 64

Item hanno statuito che l'appellatione delle Case s'intenda tanto della propria quanto della condotta ovvero gratis concessa.

Restauratione delli furti danni et interessi Cap 65

Item in tutti li sopradetti delitti tanto il Predatore quanto il ladro ovvero il violento malfattore, ancora che punito sia corporalmente ovvero in dinari sia tenuto restituire le cose tolte, et restaurar tutti li danni et spese a quelli verso li quali tali delitti haveranno commessi.

Quello toglie ad alcuno qualche cosa pensando sia sua Cap 66

Ancora se alcuno qualche cosa la qual sua immaginando fosse ad alcun altro per forza haverà tolta vendicandosi giustitia da se stesso quantunque detta cosa cosa sua sia, per tal sua temerità subito perda il dominio di quella, et sia condannato in 15 di paoli. Et se sua non fosse restituir la debba et sia condannato in tanto del suo quanto essa cosa vale. Et se qualche cosa havesse tolta con animo di rubare, ovvero di guadagnarla, soggiaccia debba alla pena di predatori o ladri ancorché attento che per la qualità delle persone modi e parole comprender si debba però l'animo di quello che simili cose haverà commesso, se con volontà di rubare questo havesse fatto o per per poter meglio usar le sue ragioni.

Falsarij di Monete Cap 67

Perché delli Falsarij di Monete il difetto comunemente a tutti è manifesto, hanno statuito che quello che false monete haverà fabbricate fatte fuor-

mente

mare overo stronzate o quelle che a simili haverà dato ajuto, o favore esser debba di subito abbrusiato, sin che il corpo in cenere si converta.

Quelli li smaltissono Cap. 68

Item quello che con li premessi scientemente haverà fatto conversione o fraudolentemente haverà simil monete usate, speso overo smaltito incorrer debba in detta pena del foco.

Quelli che commodarono Case a detti Falsarij Cap. 69

Item quello che la casa per certa scienza alli premessi Falsarij haverà commodato similmente debba esser abbrusiato. Et se in detta Casa queste tale monete fussero state fabbricate non lo sapendo però il Patrone di detta Casa sendo esso nella Terra Castello o Villa ove detta Casa fusse sita massime quando dette monete si fabbricavano. Per tal sua negligenza perder debba detta Casa, la quale subito sia al Dominio applicata salvo che questo havendo inteso non lo habbi subito manifestato. Et se detto Patrone fusse absente perder non debba detta Casa Et del premesso Fisco siano ancora eccettuate Vedove et Putti innocenti.

Quelli li scuoprissono Cap. 70

Item quello che di certo intenderà che alcuno fabbrichi dette false monete overo saprà quello che per simile effetto li dia ajuto o favore overo quello che le spendesse o presso di se le ritenesse overo quello che tosasse o dorasse monete et non lo haverà accusato sia condannato in L. 10 di piccioli.

Che tutti possino pigliar detti Falsarij. Cap. 71.

Item che ciascuno possi et vaglia per autorità propria detti Falsarij pigliare et al Giudice presentarli.

Quello è degno di perdono Cap. 72

Item

Item se alcuno haverà principiato fabbricar false monete et avanti che quelle habbia in forma ridotte ci sarà giunto, sia degno di perdono

Quelli che tosano Monete Cap. 73

Item se alcuno moneta d'oro overo d'argento havesse alcuno tosata over stronzata, sia punito in £ dieci per ciascuna di detta moneta

Quelli che indorano Monete Cap. 74

Item se alcuno havesse fatto dorar alcuna moneta d'argento, sia punito in lire XX de piccoli et similmente quella conoscendo che l havesse spesa o usata

Quelli falsificano Instrumenti Cap. 75

Ancora se alcun Nodaro volontariamente per denari o altro premio overo per amore, o per odio havesse falsificato alcun Instrumento sia punito in lire duecento de piccoli overo li sia tagliata la mano destra. Et dopo la prenarrata condennatione esso facta, sia privato dell'arte della Notaria et se di poi facesse alcun Instrumento sia tenuto di nessun valore né di fede degno. Et quelli che avanti tale eccesso haverà fatti se giusti saranno, debbano valere et haver luoco. Li quali Instrumenti debbano esser per il Giudicio dati in mano di un altro Nodaro et quelli fidelmente pubblicare overo registrar debba

Quello che è causa di detta falsità Cap. 76

Item quello haverà fatto falsificare qualche Instrumento o in far questo haverà dato consiglio o favore, o che quello fraudolentemente haverà dettato o dato ajuto in far detto quello sia punito in lire cento cinquanta de piccoli overo sia frustato et tagliatoli il naso.

Quelli casserà dittioni o sillabe nelli detti Cap. 77

Item se alcuno dittione o sillaba in alcun Instrumento havesse rasa abrasa o in altro modo scritta per la quale mutarse, ovvero variasse ad alcun altro ne risultasse jattura et danno sia condannato in L. dieci di piccoli, ovvero sia frustato et bollato.

Quello produce in giudizio falso Instrumento Cap. 78

Item quello che in Giudizio et non per errore producesse alcuno falso Instrumento, quantunque non l'habbia mai fatto fare ne dato opera che quel sia falso, debba esser punito in Lire cinquanta di piccoli salvo che essendo opposto di tal falsità dica non voler più usarlo, et così di tal uso e produttione desistendo li sia perdonato, niente di meno da esso non li presti più fede al prodotto Instrumento.

Quello che muta nome ovver Cognome Cap. 79.

Item quello che fraudolentemente e per ingannare ovvero per offendere alcuno si haverà mutato nome per nome, ovvero Cognome, tanto ne' Instrumenti Testimonij, quanto in qual si sia modo o via, sia punito in Lire cinquanta di piccoli, ovvero in prigione sia bandito.

Quello usurpa l'alieno Sigillo Cap. 80

Item se alcuno che l'alieno sigillo per fraude havesse usato, ovvero falsificato lettere, et sotto nome d'alcun altro, quello non sapendo l'havesse scritte et con il suo sigillo sigillate, come è detto, sia punito in Lire quaranta ovvero messo sia per un anno in prigione

Quello si appropria legati Cap. 81.

Item quello che scrivendo qualche Testamento, et in esso senza ordine alcuno del Testatore si haverà appropriato alcun legato e qualche altro emolumento per

vigore

rigore di tal punto per lui medesimo scritto sia punito in lire venticinque de piccoli ovvero per lui non fosse osservato. Salvo per ignoranza ovvero per altra causa, affermando questo simil legato non li pervenire, et di questo perdono ne dimandasse, con quella esecuzione giuridica, qualunque il detto emolumento per vigore del Testamento con effetto a lui non si aspetti.

Falsarj di Merci Cap. 82

Ancora se alcuno Vino, Biada, Oglio, Speci, Pevere, Zafrano ovvero ciascuna altra Mercantia havesse frodata, con animo di nuocere, o per guadagnare, et alcuna cosa in quella mista sia fuora che della medesima qualità et esser merci. Et se tal mistura sarà stata mortifera, ovvero venenosa in questo tale senza remissione abrusato. Et se mortifera non fosse stata né venenosa, ma solo con intenzione di amplificare et accrescere il pregio di quelle, sia punito in £ 25 di piccoli ovver perda il naso. -

Falsi Testimonj Cap 83

Item se alcuno per Testimonio da alcun altro in Giudizio o fuora prodotto et giurato per prezzo o premio, per amore o per odio corrotto, falsamente haverà testificato, sia punito in £ 25 di piccoli, ovvero li sia tagliata la lingua, et da questo tanto in Giudizio, quanto in altro luoco non gli sia più fede, ma come infame et spergiuro sia sempre tenuto. La qual pena accrescere et diminuire sia della secondo l'enormità e levità del delitto et quantità del dan no per simil saramento dato, et etiam sia tenuto restaurar il danno al paziente. Et caso quo, per simil saramento et falso Testimonio ne fosse seguita morte, o altra pena corporale sia detto falso Teste della medesima pena punito

Ingiuste Sentenze — Cap.° 84

Item se alcuno Giudice, Consule, o Arbitro, che per prezzo o premio corrotto haverà fatta falsa et ingiusta Sententia sia punito in £ 50 de piccoli, overo li sia tagliata la lingua. Et tal sentenzia perda ogni vigore, et de cetero detto Giudice più non habbia potestà di giudicare, et emendi il danno al Patiente. Et se per la premessa Sentenza, ne fosse successa morte, detto Giudice se soggiacer debba alla medesima pena di morte.

Del Corrotto Giudice — Cap. 85.

Item quello che Giudice o Testimonio per se overo per altri con preghi o premio haverà corrotto, inducendo quello a far falso Testimonio, o proferir falsa Sentenza, sia punito di egual pena insieme con detto Giudice, o falso Teste, come nel predetto superior Capitolo si contiene.

Del Commesso Spergiuro — Cap. 86

Item se alcuno in Giudicio, per il Podestà, overo per la parte al giuramento indotto, et a quello giurare apparecchiandosi, la mano stenderà per giurare, in contrario di quel tanto si è dalla parte addimandato, et avanti giuri l'Avversario suo voler provare quel tanto al detto negar, et legitimamente provandolo, il premesso reo sia punito in £ 10 de piccoli et de cetero come spergiuro tenuto sia, non altrimenti se giurato havesse, avvertendo però la pena et minuendo, secondo la forma di sopra contenuta al Capitolo. Item se alcuno per Testimonio produtto Sta

Delli Incendiarij — Cap. 87.

Ancora quello che della propria salute oblito per fraude overo malitia, alcuna Casa, o Habitatione in detta Terra di Porcia et suo contado

appiglia

apposto il fuoco l'haverà consumata, ita che per suo fatto, commessio:
ne o ditto sia stata abbrusciata, sia condannato in £ 200 de piccoli, et
restaurare tal danno per suo seguito, ovvero sia abbrusciato. Et se questo
non per fraude ovver malitia haverà commesso, sia degno di perdono,
Et se successo fosse per qualche sua colpa o negligenza, sia condannato
in £ 20 de piccoli et se tal cosa a caso o fortuitamente fosse successa,
li sia perdonato. Et se instigato dal Diavolo, desiderando abbrusciar ditta
Terra in alcun loco il fuoco haverà apposto, ovvero in quella entrato con
fermo proposito et animo di abbrusciarla et in far questo totalmente
haverà messo ogni suo ingegno, ita che per esso non sia restato di non
haver commesso tal delitto, perchè lui havesse potuto, esser debba senza
remissione abbrusciato, et così muora

Delli Sacrilegi Cap. 88

Item se alcuna persona contro l'humana salute et delli Beni comodo al-
cuno, incanto o sorte haverà buttato, sia condannato in £ cinquanta de
piccoli, ovvero frustato, et bollato, et se per questo ne fosse successa morte,
morir debba nella pena del fuoco, et così muora

Delli Magici Cap 89.

Item se alcuno in circolo, ovvero in altro luoco haverà costretto spiriti
o altri incanti haverà fatti, ita che mediante quelli, Tempeste, o altri mali
succeder ne dovesse, o fuoco per ligare alcuna Donna et a libidine provocar:
la et altre cose simili, et se per questo havesse fatto, sperando divenire a
qualche bene temporale sia condannato secondo nel premesso superior Capitolo
si contiene

Delli Incantatori — Cap. 90

Item se alcuno incanti o sorte haverà buttato per trovar furti, ovvero per indovinar alcuna cosa come i più fanno, sia punito in £ 25 ovvero frustato.

Item se alcuno incantatore Malefizij o sorte in fatti o in parole, in mangiare o in bevere, sia che mediante quelle alcuno sia infamato ovvero non possa con qualche Donna coitare, oppure che ad una sola Donna tanta affezione porti, che colum quella per carnalmente conosca, sia punito in £ 100 di piccoli, ovvero sia abbruciato.

Delli Fattucchieri Cap. 91

Item quello che ad alcun huomo, o Donna qualche bevanda haverà dato, che per quella detta da esso huomo o Donna esser amato, ovvero che per simil effetto qualche incanto, congiurazione o altro malefizio haverà fatto, sia punito in £ 50 di piccoli et se per questo ne fosse seguita morte, debba esser senza remissione abbruciato — Cap. 92

Bevanda per ingravidar Cap. 92

Ancora quello che ad alcuna Donna Salamandra, Mandragora ovvero altra bevanda senza consiglio delli medici haverà dato, acciochè preso il seme genitale quella s'ingravidi, et se questo con buon animo haverà fatto, sia condannato in £ 25 di piccoli, ovvero frustato. Salvo sempre che per quello non ne seguisse morte, il che se occorresse punito sia come di sopra si è detto.

Che a tutte le genti, tanto sia tenuto il maschio quanto la Femmina Cap. 93

Ancora hanno statuito, che in tutti li sopradetti et infrascritti Statuti,

nelli:

nelli quali di alcun Malefitio si fa mentione, tanto il ordine, e commanda delle Femmine sia, che in tutti tanto uno quanto l'altro senza distintione del sesso in la medesima pena incorrer debba secondo la qualità del delitto, co me in essi si contiene

Che il Delinquente sia etiam tenuto al danno Cap. 94

Ancora hanno statuito, che in tutti li antedetti, et infrascritti delitti, licet che alcuno sia stato punito corporalmente overo in denari, et spese a quello che per tal delitto alli danni over spese haverà sofferto, et etiam sia tenuto restituir li beni tolti, et per tal refattione et restitutione li beni delli malfat tori s'intendino esser obligati.

Che li Heredi delli Condannati succedino nell'Heredità Cap. 95

Ancora hanno statuito che in tutti et ciascuni Beni delli condennati nelle in poste pene salve sempre esser debbino le ragioni delle Donne Figliuoli et altri Creditori non volendo però in alcun modo, che per alcun malefitio li beni del malfattori siano confiscati, immo rimaner debbino alli Heredi et successori, salvo che nelli Tradimenti secondo il modo dichiarato di sopra al Capitolo de Traditori.

Processo contro il Reo Absente Cap. 96

Perchè spesso occorre che il Reo per qualche commesso delitto alle mani del Po destà per fuga overo absenza, non perviene: Hanno statuito, che se alcuno accusato, denunciato, overo inquisito, per qualche delitto sarà fuggito, ove ro non fosse presente, che all'hora il Podestà per altra voce Preconia sopra la Piazza di Portia lo faccia citare, qualmente nel termine di tre giorni debba compa rire et alla presenza del detto Podestà presentarsi a fare la sua diffesa et escu sarsi del delitto del quale lui è stato inculpato, et se in detto termine non com

parirà

parirà, per simil modo et spatio di detti giorni sia citato et proclamato la seconda et terza volta. Et se in alcuno delli detti termini comparisse detto sban-dito, et contra quello si proveda, assolvendolo, ovvero condannandolo, secondo nel primo Capitolo sopra li Malefizj, delle Accusationi, Inquisitioni et Denuntiationi si contiene; et se detto Reo non comparisse all'hora il Podestà lo debbia per sen-tenza pronunciare contumace et contra esso absente, si come presente tutte le pro-ve et indizii potrà trovare, pigliar detta, et tutte le cose contra il detto Reo dette et provate, et per presuntione et indizii trovate le faccia scrivere diligente-mente. Et fatto questo, pubblicamente sopra la Piazza di Portici per altra voce preconia di detta Terra, et suo contado lo faccia bandir in questo modo, che se di novo alle mani del Podestà, o suo Dominio pervenirà, detto sban-dito sia punito di quella pena richiede il delitto nel quale lui è incorso, e secondo sarria da esser punito se personalmente fusse stato trovato. Et se il predetto Bandito dopo il bando fatto alle mani del Podestà, ovvero Dominio a qualche tempo pervenisse, e nel tempo della contumacia contra esso fussero state fatte le pro-vationi per le quali esso come presente fusse da esser condannato all'hora subitamente senza alcuna defensione sia punito secondo la qualità del delitto.

Dilatione del Reo a provare l'Innocenza Cap. 97

Et se nel tempo della Contumacia non fussero state fatte le provationi come di sopra ma altre presuntioni et indizii all'hora udito tutte le sue difese si proceda non altrimenti che se personalmente si fusse presentato et nelle forze del Dominio secondo la forma nel detto Capitolo dell'Inquisitioni si contiene acciocchè come nocente sia punito, ovvero come innocente sia assoluto.

Che non si admetta Procuratore ove corre pena di sangue Cap. 98

Item

Item che nissuna persona possi esser udita, come Procuratore di alcun absente accusato, inquisito ovver denunciato, per tale delitto, che esso Delito quanto meritasse la morte ovvero privatione di alcun membro, nec etiam alla difesa di quello sia admesso, se non come excusatore ad allegare la causa della sua absenza, per la quale personalmente comparer non possa, et se visto et udito, legittime saranno le cause quali allegarà provando quelle statuir si debba al Reo un altro termine competente, nel quale cessato esso impedimento comparer possa, et in detto termine comparendo o no proceder si debba, come di sopra

Quello che volontariamente recetta alcun Bandito Cap. 99

Item quello che in casa sua recetterà, o terrà ascoso alcun Bandito, o che li prestarà ajuto ovvero favore, pagar debba Lire dieci di piccoli, in caso che detto Bandito sia caduto in pena della morte, ovvero di privatione di membro alcuno, et se minore bando sarà, in minor pena cader debba.

Che cadauno proclamar debba contro li Banditi Cap. 100

Item che cadauno sia tenuto proclamare contro li Banditi se li vederà, et pigliar quelli se potrà ovvero con clamori seguirli, sin che dalli altri presi esser possa, il che se non osservaranno pagar debbino soldi quaranta di piccoli.

Che cadauno Bandito in pena di morte possi esser ucciso senza pena

Cap. 101.

Item che cadaun Bandito in pena di morte, da cadauno possa senza pena alcuna esser ucciso

Che il Podestà di Portia possi procedere contro il Forastiere offendente alcuno di detta Terra. — Cap. 102

Ancora hanno statuito, che se alcuna persona di detta Terra di Porcia o suo contado, essendo fuori di detta Terra, et suo distretto, overo in giudicio riceverà da alcun forestiero ingiuria, overo offesa alcuna, che 'l Podestà di Porcia possi et vaglia proceder contro l'offendente, secondo la qualità del delitto, et quello punire, non altrimenti che se in detta Terra o suo contado havesse commesso tal delitto

Fine delli Malefitij

Comincia il Secondo Libro delli Statuti della Terra di Portia, Sopra li Danni Dati.

Delli Pistori e Panifacoli Cap. 1

Hanno statuito, mandato et ordinato li prefati SS. Conti, che li Pistori over Panifacoli, che promesso haveranno far pane venale, siano tenuti far pane da vendere a sufficienza, ita che li huomini di Portia et suo Comune, quando li bisognarà, haver ne possi, et quello contrafarà sia punito in frisachini quaranta per cadauna volta.

Che far debbino il pane secondo li sarà limitato Cap. 2

Item che li detti Panifacoli siano tenuti far il Pane secondo il peso sarà per li Officiali liquidato, et quello contrafarà sia punito in frisachini quaranta per cadauna volta.

Limitatione del pane venale. Cap. 3

Et perchè nel prossimo superior Capitolo delli Panifacoli, overo Pistori che Pane da vender faranno certo di espresso quantità, overo grandezza del detto pane espressamente non è posta, per la qual cosa, acciò che de cetero circa tal peso per tempo alcuno errar non possino, ma chiaro del sufficiente peso, et della debita quantità servarsi. A dichiaratione di tal peso, et espressa intelligenza di detto Statuto

Limitatione

Li Sigg. et Gen. SS. Conti di Portia videlicet m.r Federico, m.r Gabriel et m.r Bianchino tutti di pari volontà, et comune Concordia determinando il predetto peso del pane cotto da vendere avanti la sua decisione doversi

attender

quanto in tal tempo valerà il Formento, in detta Terra di Portie et suo Contado .. ———

Hanno stabilito et ordinato, che se il Staro di Formento valerà Lire otto et soldi 10 de piccoli, che ciascun pane cotto da un soldo l'uno pesar debba ——— Oncie 16.

Item se il Staro di Formento valerà L 7 10 il pane cotto pesar debba ——— Oncie 17

Se valerà	L 7:—	pesar debba	On.	19 1/2
Se valerà	L 6:10	peserà	On.	21
Se valerà	L 6	peserà	On.	23
Se valerà	L 5:10	peserà	On.	25 1/2
Se valerà	L 5	peserà	On.	27
Se valerà	L 4:10	peserà	On.	29 1/2
Se valerà	L 4:—	peserà	On.	32
Se valerà	L 3:10	peserà	On.	34 1/2
Se valerà	L 3:—	peserà	On.	37

Et così quo il Staro di Formento di tempo in tempo di prezzo calasse overo crescesse sopra la quantità delli premessi numeri, pure si debba il Peso del detto Pane nel modo prefino

Nota che dalle L 5 in su il Pane ben cotto deve calare uncie due per soldo, et dalle L 5 in giù deve pesar di calo uncie tre per soldo.

Delli Medici Cap. 4

Item se alcuno Medico Fisico, overo Chirurgo, che alcuno infermo havesse medicato, et per la sua imperitia male et perversamente lo havesse

curato

curato, ita che per questo lo infermo venisse a morte sia condannato in £ 50 di piccoli, ovvero perda una mano, et se tale infermo non morisse ma restasse debilitato et offeso si che per questo havesse perso membro alcuno sia condannato in £ 25 di piccoli, e sia messo per anno uno in prigione. Et se il detto infermo non perdesse membro alcuno, ma tale infermità per mala cura in longo protendesse, ovvero altri danni havesse patiti sia il detto medico condannato in £ 10 et restaurar debba tutti li danni et spese a quello haverà patito. Et se tali sue medicine per malitia et inganno fraudate havesse. soggiacer debba alla pena delli Venefitij contenuta nel libro del Criminal al Cap. X.

Delli Sartori Cap. 5

Item se alcuno Sartore qualche Vesta, Cappa, o altri vestimenti haverà tolti in alcun modo a fare, et li haverà tagliati, promettendo fra certo tempo darli compiti, et non l'haverà atteso, pagar debba soldi 10 de piccoli, et se tale veste per sua impericia haverà vituperata et guasta pagar debba soldi venti de piccoli et emendare tal danno

Delli Pellizzari et Calegari Cap. 6

Item nella medesima pena incorrano i Pelizzari e Calegari, li quali delli altrui pelli haveranno promesso far pellizze, Calciamenti ovvero altri preparamenti le quali cose se non haveran compite nel promesso tempo, o che l'havessero vituperate et guastate siano puniti come di sopra è detto

Delli Marangoni et altri Artefici. Cap 7

Item se alcuno Marangone, ricevuta la mercede promesso haver di fare Casse, Arca, Banci, Vasi, Carri, o altre cose all' sua arte spettanti, et

Artesanesi, le quali secondo le sue promesse non haverà fatto pagar debba soldi venti de piccoli, et l'interesse. Et se qualche cosa delle promesse haverà rotto sivato et guastato paghi soldi 40 de piccoli et emendi il danno. Et il medesimo s'intenda di Fabbro e cadaun altro Artefice che mette in far et operar qualche cosa l'ingegno et la fatica.

Delli Tavernieri Cap. 8

Item quello venderà vino a minuto, avanti che li consoli ovvero quelli che a questo saranno deputati ponghino sopra il vaso il suo bollettino pagar debba £ 3:5. de piccoli

Ingiusta misura Cap. 9

Item quello venderà vino, et quello misurarà con altro vaso che quello per li Officiali sarà stato giustificato pagar debba soldi 40 de piccoli

Vaso non bollato Cap. 9

Item se venderà vino con vaso non bollato, et con ingiusta misura paghi Frisachesi quaranta per ciascuna volta, et similmente se non engualierà la misura.

Quelli non daranno Vino sopra pegni Cap. 10

Item quello che haverà posto vino a mano, ovvero a spina, et negarà di dare del detto ad alcuno che ne domanda con pegno, ovvero dinari pagar debba soldi venti de piccoli.

Item se alcuno torrà vino, et quello non vorrà pagare ovvero dar pegno, ma contra la volontà del Taverniere con detto vino si partirà, pagar debba frisachesi quaranta, et soddisfar detto vino.

Quelli mettono acqua nel vino. Cap. 11.

Item se alcuno delli detti Tavernieri in qualche vaso dopo esser posto a spina, o bollato per li Officiali, haverà messo, overo aggionto acqua o vino pagar debba soldi cento de piccoli.

Se venderanno vino dopo il terzo. Cap. 12

Item che nessuno delli detti Tavernieri possa debba la sua Taverna aperta, o vender, o vender vino dopo il terzo suono della Campana che per li custodi di notte si suona, et se contrafarà pagar debba soldi venti de piccoli.

Come possino comprare li Pegni del Vino. Cap. 13

Item che cadauno Taverniere di poi chi haverà venduto il vino posto a spina, o che di quello non vorrà più vendere, li pegni quali per esso Vino haverà havuto sia tenuto conservarli otto giorni, li quali compiti senza altra notitia fatta alli Patroni di detti Pegni, li possa far vender all'incanto, et se non si trovi compratore, possi per se comprarli restituendo però alli detti Patroni quello che di superchio, oltre il suo credito, essi saranno, et se manco valessero debba haver regresso contro suoi debitori sino sia sodisfatto.

Delli Beccari. Cap. 14

Ancora se alcuno piglierà Macello, overo Beccaria, promettendo far carne, sia tenuto far Carne a sufficienza, il che se non farà per cadauna volta pagar debba Lire quaranta, et se non peserà giusto, per cadauna volta sia punito in soldi quaranta de' piccoli.

Che vender debbano secondo la qualità della Carne. Cap. 15

Item sia tenuto detto Beccaro vender la carne secondo la sua qualità

lità, cioè Castrato per castrato, Pecora per pecora, et così diversamente
Et se altramenti sarà trovato fare, cioè defraudando quelli che compraran-
no, dandole una carne per l'altra, sia punito per ciascuna volta in
frisachere quaranta de piccoli.

Che non ammazzino Bestie salvo che nel macello Cap. 16

Item che non possi ammazzar nessuna Bestia da vendere, salvo che nel publi-
co Macello, et se in casa sua o in altro luoco ne ammazzerà vendendole
di poi in Beccaria per ciascuna volta sia punito in soldi 40 de piccoli

Che presentino alli Giurati le Bestie vive Cap. 17.

Item sia tenuto alli Giurati mostrar le Bestie vive massime bovine
et porcine, sotto pena di frisachere quaranta

Che vendino la Carne secondo le sarà limitata Cap. 18

Item che vender non possi la carne a maggior pretio di quello sarà
ordinato, et estimato per li Officiali a questo deputati, nè possi chiama
vender avanti sia fatta la stima per li sopradetti, et se contrafarà
per ciascuna volta paghi soldi quaranta de piccoli

Quelli che vendono con falsi pesi, ovvero misure Cap. 19

Item quello che falsi Orne, Quarte, mezzette, Stadere, Bilancie, e qualsisia
misura o peso tenirà, o nel comprare o vendere quelle userà ovvero in
quelle qualche cosa haverà fatto, apposto, aggiunto, detratto o applicato,
ita che per quello più o vero meno pesar o tenir debbino, sia condan-
nato per ciascuna volta in L 100 et emendi il danno all'ingannato

Se venderanno con misure non bollate Cap. 20

Item quello, che Orne, quarte, mezzette, quartaroli, o altre misure haverà
usate

usura che per li Officiali con suoi bolli, ovver segni non saran state segnate misurate et approbate, sia condennato in soldi quaranta de piccoli.

Quello che a più persone vende una cosa medesima Cap. 21

Item se alcuno a due o più persone in diversi tempi una cosa medesima haverà venduta, donata, data in pegno, o per qual si sia contratto alienato ovver obligata, sia condennato in £ 10, et emendi cadaun danno a quello che da esso comprando sarà stato ingannato.

Quelli facessino danno in Broli o Horti Cap. 22

Item se alcuno in orto serrato, ovver Brolo senza volontà del Patrone entrerà per torre frutti, sia punito in soldi venticinque de piccoli et emendi il danno.

Quelli impedissino le pubbliche Strade Cap. 23

Ancora hanno statuito, che se della casa nella quale alcuno habita, tanto propria quanto condotta, ovver gratis concessa, alcune immondizie, o stracci carri pali, Pietre, o quali altre cose si siano nelle strade, ovvero in altro luoco, dove pubblico sia il camino, saranno fuori buttate, per le quali alcuno fosse stato offeso, se nella persona sarà tal lesione, purchè per volontà, ovvero malitia fatta non sia, l'habitatore di detta Casa sia condannato in £ 5 de piccoli, et se tal offesa fosse in animale, o altra cosa sia condannato in soldi quaranta et in uno et l'altro caso emendi il danno.

Item se alcuno nella via Pubblica dalle finestre o porte butterà immonditie, lavature, sterco, ovvero altra putredine pagar debba soldi dieci de piccoli.

Quelli Tagliano Viti et suoi Piantini   Cap. 24.

Item quello che le alcuni viti fruttifere, ouvero il suo arbore taglierà o in altro modo la guasterà, ita che quella si perda, sia condannato in perpetuo lire quaranta, et se totalmente non fosse guasta, ma che frutto ancora far potesse, sia condannato in soldi vinti de piccoli, et se tal vite giovine fusse o suo piantino, ma in tempo per fruttificare, et far vino, la qual vite o arbore fusse totalmente morta, sia condannato in soldi vinti, et se in alcuno modo devastata, sia condannato in soldi dieci et in tutti i casi premessi emendi il danno al patiente.

Quelli che tagliano Arbori fruttiferi   Cap. 25

Item quello che alcuni Arbori fruttiferi, cioè pomari, perari, Nogari, ficari, Cerfari, o di qualsi altra sorte sia havrà tagliato, in tutto sia condannato in lire quaranta, et se in altro modo li haverà guasti, cioè taglian rami, discorzandoli, brusciandoli, secandoli, ouvero come si voglia offendendoli, sia condannato in soldi venticinque, et in uno e l'altro caso emendi il danno.

Quelli che sradicano Arbori   Cap. 26

Item quello che le alcune viti, ouvero arbori novamente piantati che ancora non fossero radicati, svellerà o cavarà, o che haverà guasti insalmente, tagliati, o in altro luoco portati, sia condannato in soldi dieci per cadauno et emendi il danno.

Quelli che tagliano arbori da mestiere   Cap. 27

Ancora se alcuno in alcuna chiusura, Fonde, bosco, o Orto legni da mestiere per edificar case haverà tagliato, se detto legno sarà buono per burdonale

bordonale, o Trave sia condannato in frisachere quaranta per cadauna, et se per bone misure atto sarà sia condannato in soldi venti de piccoli; et se tali legni fussero, per cadauna volta sarà trovato, a tagliare et se più saran ne sia condannato in soldi quaranta, et in tutti li suddetti casi emendi il danno

Incendij di Possessioni — Cap. 28

Item quello che in alcun Campo arrativo, pallude, gafiolo, prato, ovver in altro loco alieno metterà il fuoco, per il qual viti arbori, piante, ovver biade fussero abbrusciate, o devastate se averà fraudolentemente o per malizia havrà fatto sia condannato in lire dieci di piccoli; et se l'haverà fatto a caso, o per non saper più, senza animo di nuocere ad alcuno, come per voler abbruciar siepe, o altre herbe e spine, et il fuoco per mala sua custodia vagando havesse nociuto o fatto danno sia condannato in soldi quaranta de piccoli et in l'uno et l'altro caso emendi il danno.

Incendij de' Boschi — Cap. 29

Item se alcuno in alcun Bosco haverà posto il fuoco maliziosamente et per inganno sia condannato in lire 10 di piccoli, et se a caso questo havesse fatto come nel prossimo superior Capitolo si contiene, sia condannato in soldi quaranta di piccoli et in tutti li detti casi emendi il danno al Patrone

Incendij di Prati e Palludi — Cap. 30

Item quello che in alcuni prati ovver Palludi haverà messo il fuoco, sia condannato in frisachere quaranta, et emendi il danno

Quelli tagliano herbe aliene — Cap. 31

Item se alcuno in Prati Valli, ovver Palludi alieni haverà segato herba, sia

condannato

condannato in soldi dieci et emendar' detto il danno dato -

Rubatori di frutti - Cap. 32

Item quelli che delle aliene Chiusure, overo Campi Uve, Biade o altri frutti rubaranno siano condannati in soldi venticinque per ciascuno, et per ciascuna volta, et emendi il danno

Danni dati dalle Bestie - Cap. 33

Item se alcuno nell aliene Chiusure, Campi o Prati, et massime nelli Prati quando saranno banditi, haverà guidato Bestie, overo per mala sua custodia lasciate quelle in simili luoghi trascorrere, o pur smarrire pagar debba soldi dieci di piccoli et emendare il danno

Quelli ammazzaranno e feriranno Animali Cap. 34

Ciascun quello che Cavallo, Cavalla, Bue, Vacca, Asino, Asina, Porco, Scrofa, Becco, Capra, Montone, Pecora, Agnello o cane per ira o odio ammazzerà, sia condannato in soldi quaranta de piccoli, et emendi il danno. Et se l'haverà ferito, o in altro modo offeso pagar debba soldi venti, et emendi il danno. Et se haverà ammazzato Oche, Galline et altri minori animali pagar debba soldi dieci de piccoli, et emendi il danno, et se li haverà altramente offesi paghi soldi cinque et emendi il danno

Quelli che guastano Robe aliene Cap. 35

Item se alcuno Vesti, Panni, Vasi, Arche, Lavezzi, Caldere et altre robbe simili romperà, taglierà, macchierà, offenderà overo per altro modo le haverà guaste sia condannato, et pagar debba soldi dieci di piccoli, e restaurare il danno

Quelli che guastano Case aliene Cap. 36

Item quello, che case aliene haverà guaste, togliendo da quelle Muri, travi

coppi

coppi, ovvero altre cose gettanvi alla detta, sia condannato in soldi cento de piccoli. Et se per simili effetti tal casa rovinasse, sia condannato in £ 20 de piccoli, et in l'uno et l'altro caso il danno restaurar, et se condannato li danni non potesse pagare, debba esser frustato

Quello che fa paura ad un cavallo   Cap. 37

Item quello che un Cavallo sopra il quale alcuno sedendo, impaurirà ovvero lo metterà in fuga, quello incitando con voce o altri motti, et per questo detto Cavallo in fuga messo alcuna persona uccidesse, ovvero che il detto assessore, cadendo del detto Cavallo, o per altro modo, mediante questo sia morto, sia condannato detto delinquente in £ 50 de piccoli, ovvero perda una mano, et se non fosse seguita morte ma solum qualche lesione o danno sia condannato in £ 5 et emendi il danno

Quello non può portar qualche peso, cadendoli ammazzerà qualch'uno   Cap. 38

Item quello che portando alcun gravissimo peso, et quello voler per giù ammazzerà alcuno, ovvero che per sua impotenza lo caderà, et nel cadere alcuno pericolasse, et per tal pericolo ne seguitasse morte, sia condannato in £ venticinque, ovvero sia bollato. Et se ne fosse avvenuto solum lesione o danno sia condannato in £ cinque, et emendi il danno.

Quello non tiene le mano al timone   Cap. 39

Item se alcuno per la Terra di Bortia, sino fuori delle porte menarà carri o Carrette, con animali o cavalli, et non terrà la mano sopra il timone sin che detti Animali non possino andar vagando, pagar debba soldi venti et emendi il danno

Quelli provocano li Cani al morso   Cap. 40

Item

Item quello, che incitarà, o sollecitarà Cane alcuno contro alcun altro, et quello morsicarà sia condannato in £ 100 de piccoli, et se morte per tal morso ne seguisse, li sia tagliata la testa, et se mordesse qualche altro animale sia condannato in soldi cinque de piccoli et emendi il Danno.

Quello che ammazza Animali trovati in Danno .. Cap. 41. ..

Item se alcuno nel suo campo o Prato haverà trovato qualche animale, che l facci Danno, et quello ammazzerà o in altro modo offenderà, ovvero in qualche luoco lo includesse sin che per fame morisse, sia condannato in soldi vinticinque et emendi il Danno.

Quello offende animali per qual si sia modo .. Cap. 42

Item se alcuno correndo con cavallo, sagittando, Balestrando, ovvero gitta-gali, o altre cose trahendo, ammazzerà alcun animale, o quello offenderà sia condannato in soldi vinticinque de piccoli et emendi il Danno. Et se per caso incitarà il cavallo contro l' inimico nel tempo della pubblica giostra ovvero bagorde, et questo occorrendo li sia al tutto perdonato.

Quello tende lacci nelle pubbliche Strade Cap. 43

Item quello che nelle pubbliche strade per prender lepre, ovvero altri animali o pur per alcun altra sua occasione, et per questo, altro Danno ne seguisse, pagar debba soldi quaranta et emendi il Danno.

Quello che discioglie Animali legati .. Cap. 44

Item se alcuno muli legati, ovvero altri animali, discioglierà, et per questo Danno alcuno ne succedesse, paghi soldi quaranta de piccoli, et ristauri il Danno et questo tanto se nelli detti animali, ovvero in altri animali, per altro modo Danno seguisse

Quello

Quelli che scacciano Api. Cap. 45

Ancora se alcuno con fumo, o in altro modo scaccierà Api, ovvero quel le ammazzarà, paghi frisachers quaranta et emendi il danno.

Quelli che guastano gallare et cose simili Cap. 46

Item se alcuno gallare, spinare, Porte, ovvero Clausure de Corti aliene haverà rotte, o spezzate pagar debba soldi venti de piccoli et emendi il danno.

Quelli che guastano Fortezze della Terra Cap. 47

Item quello che Muri, ripari, spinate, o altre Fortezze della Terra di Portia o del Borgo di fuori haverà rotto spezzato, questo pagar debba soldi quaranta et emendi il danno.

Quello non corre in diffesa del Fuoco Cap. 48

Item se alcuno a diffensione del fuoco, acqua o inimici, quando sarà necessario, al suono della campana, o altro pubblico grado non correrà pagar debba soldi quaranta

Delli Ponti Cap. 49

Item se alcuno qualche Ponte nella Terra di Portia, ovvero sopra le vie pubbliche, ovvero private, che per patto o per consuetudine sia obbligato e astretto ripararlo o fabbricarlo, et non facendolo, per caduna volta pagar debba soldi dieci de piccoli, et emendi ogni danno, che per questo ne seguisse.

Quello che fanno trozzi per li fondi alieni Cap 50

Item quello che per Clausure, Campi ovvero Prati alieni per li quali non sia consueto far via, camino o trozzo, farà strada cammino trozzo ovvero traversa e per quello con carri e cavalli anderà, pagar debba

debba soldi venti et emendare il danno

Modo di far fuoco nelle Case di paglia   Cap 51

Item se alcuno farà ovvero tenirà, fuoco in alcuna Casa, ove non sia muro, appresso il quale far possi il fuoco, et di sopra il camino o graticcio smaltato, pagar debba soldi quaranta de piccoli.

Fuoco di notte portato   Cap. 52

Item se alcuno facella accesa, Paglia ovvero Strame acceso di notte per la terra di Porcia, o per il Borgo di fuori porterà, paghi soldi cinque de piccoli

Animali disciolti   Cap. 53

Item quello che legarà Cavalli, Orsi, Muli, Cani o altri animali in luoco dove è pubblico Cammino, facendo qualche danno, pagar debba soldi venti de piccoli et emendi il danno.

Item se alcuno per la Terra di Porcia, cavallo, Cavalla, o Mulo lascia all'acqua andar disciolto, pagar debba soldi cinque di piccoli, et se farà danno alcuno emendarlo

Un Animale che l'altro ammazza   Cap 54

Ancora se alcuno Cavallo, Bue, Asino, Cane, o qual si sia altro animale quadrupede, che con calci, corni, denti, ovvero con urti qualche altro animale ammazzarà o ferirà, ovvero in alcun modo offenderà, il Patrone di tal animale sia tenuto restaurare il danno, ovvero dare il medesimo animale haverà fatto tal danno al Patrone dell'animale morto ovvero offeso, salvo che l'animale morto ovver offeso non havesse prima fatto insulto contro l'animale offendente, perchè se il premesso

animale

animale morto, o pure offese prima ad ira o ferocità alcuna comesse havesse l'animale nocente, il Patrone di detto animale non sia tenuto restaurare danno alcuno, et similmente osservar si debba nelli animali di doi piedi, occorrendo per essi simili danni, secondo le cose premesse.

Delli Bottiglieri et stazionarij Cap. 55

Item che nessuno Bottigliero vender possi oglio, formaggio, carne salata, se prima di quella per li Officiali non sarà deputato et constituito il pretio, et se contrafarà, sia condannato in soldi quaranta

Che giustamente pesino Cap. 56

Item che pesare et misurare debbano giustamente, et se contrafaranno pagar debbino frissachine quaranta per cadauna volta

Delli Guardiani di giorno. Cap. 57

Item che qualunque sarà comandato a far la guardia alle Porte sia tenuto andar a detta Porta avanti si aprisano, et star alla Custodia di esse, sino si serreranno, et se non obbedirà pagar debba soldi cinque per cadauna volta.

Che non lassino entrar forastiero alcuno Cap. 58.

Item che li Custodi di detta Porta non lassino entrare alcun forastiero, senza licenza delli SS.ri, ovvero del Podestà, et se alcuno contrafarà, per cadauna volta sia punito in soldi dieci de piccoli, salvo che se a detta custodia fosse alcuno sopra custode, che conoscesse il forastiero, in tal caso detto sopra Custode habbia libertà di detti forastieri Ciascuno entrare, sino al Numero però di cinque, et havendo piena

cognizione

cognizione di loro ...

Insulti fatti alli Guardiani di notte Cap. 59.

Item quello, che alcun insulto, ovvero ingiuria farà alli Custodi di notte con arme et con effusione di sangue, pagar debba £ 25 de piccoli, et se con parole ovvero contro la sua volontà vorrà stare in detta Piazza pagar debba soldi cinque di piccoli et se tale ingiuria di parole fosse con metter mano a qualche arma quantunque non la ferisca pagar debba soldi dieci de piccoli.

Presentazione delli Guardiani. Cap. 60

Item che li Guardiani saranno ordinati alla Custodia di notte tenuti siano subito dopo il terzo suono della campana in Piazza presentarsi a quello che sopra di loro sarà deputato Il qual Deputato alcuno metter debba alle Porte, Torre et Battifreddi et altri ordini stare sotto la Loggia, li quali così deputati debbino stare alla Guardia loro per tutta la notte et se alcuno di essi contrafarà pagar debba soldi dieci de piccoli per ciascuna volta ...

Ordini delli Sopra Custodi Cap. 61

Item per ciascuna notte debbino esser deputati doi sopra Custodi, alli quali siano tenuti ubbidire li altri custodi, li quali sopra Custodi o almeno uno di loro, etiam siano tenuti similmente stare per tutta la notte sotto la premessa pena, li quali sopra Custodi anco siano tenuti similmente mandare di continuo alcuni delli detti intorno di detta Terra li quali chiamare e risvegliar debbino li guardiani delle Torri Porte et Battifreddi, et se alcuno delle premesse luoghi, cioè Torre Porte Battifreddi per essi custodi una volta chiamati non risponderà pagar debba grossi uno per ciascuna volta.

Delle Custodi delli Borghi Cap. 62

Item che li detti Sopra Custodi di notte spesso mandar debbino alcuno delli Custodi

delle

delle Piazze etiam per li Borghi et strade di Portia, acciochè ladri né incendiarj possino far danno. Et se alcuno fuori di casa trovaranno, il quale non confessaranno ovvero l'haveranno per sospetto, pigliar lo debbino, li quali dietro seguitandolo, acciò che detto altro possa esser pigliato

Che detti Custodi non possino abbruciar Porte ni cose simili — Cap. 63

Item che detti Custodi vegliar non debbino Palar Spinar Porte di case, o di Orti delle Parieti, o altri legni per abbruciare ovvero accendere, alla pena di soldi venti di piccoli, et emendi il danno, et ipso facto che cosa alcuna delle premesse sarà stata abbruciata sotto la Loggia, nella Chiesa, o nella Piazza quelli che in detta notte saranno stati custodi siano tenuti alla premessa pena, et emendare il danno.

Che li Delinquenti siano tenuti in solidum — Cap. 64

Ancora hanno statuito che se più delinquenti insieme haveranno commesso alcun delitto contenuto nelli predetti, et infrascritti Statuti, che ciascuno di essi in solidum sia tenuto alla pena, secondo la qualità del delitto, né per la solutione di uno l'altro sia assolto, ma che una volta sola pagata sia integralmente la pena et emendati li danni, et per uno di essi fatto questo l'altro ovvero li altri siano assolti.

Quello che senza Commissione suona Campane — Cap. 65

Item se alcuno senza commissione del Sacerdote suonerà campane salvo che per la nascita l'Ave Maria per li custodi ovvero per li incendii, fuoco e acqua pagar debba soldi cinque de piccoli.

Quello che interrompe le Divine opere — Cap. 66

Item se alcuno nel tempo si cantarà Messa, o si predicarà, suonarà

Campane

Campana, o farà altro strepito, o rumore perturbando il Divino Officio, pagar debba soldi dieci de picoli.

Obbligo delli Patroni nel tempo delle Rogazioni

Item che nel tempo delle Rogazioni, nelle quali si fanno le pubbliche processioni, uno per cadauna casa di Perosa sia tenuto seguitare la Croce almeno il Patron di casa della quale alcuno non sarà andato per cadauna volta sarà mancato, pagar debba Grossi uno

Fine del Secondo Libro

Comincia il Terzo Libro delli Statuti di Porcia sopra il Civile et prima Come proceder si debba nelle Cause Civili Cap. 1.

Hanno ancora statuito et ordinato li Magnifici et Generosi SS.ri Conti di Porcia, et suo Distretto, che le citationi tanto reali che personali far si debbano d'ordine del Podestà per il suo comandadore alla relatione di cui si dia fede come nel seguente Capitolo

Che si dia fede alle relationi del Comandadore Cap. 2

Item che sia fede si debba alle relationi del Pubblico comandatore delle Citationi per esso fatte perchè fidelmente habbi giurato esercitare l'Officio.

Del modo di citare. Cap. 3.

Item che in cadauna causa personale cioè quando si dimanda alcun debito possi cadauno esser citato a giudizio, che di giorno in giorno debba venire a rispondere, se in Porcia sarà o suo Contado, et se di fuori sarà all'hora fatta sia la citatione: et statuito li termine secondo la distanza del luoco, et se alcuno sarà citato in causa reale, cioè se dimandasse li fosse qualche cosa immobile all'hora se in Porcia e suo contado sarà, et per suo nome si agirà contro esso, far si debba la citatione prima per tre giorni Et se fuori di Porcia sarà o suo Distretto li sia statuito termine secondo la distanza del luoco come di sopra. Et se per hereditario nome alcuno contro esso si agirà all'hora fatta sia la prima citatione per spatio di giorni sei se in detta Terra o suo contado, et se di fuori come di sopra è detto si proveda

Che la citatione far si debba in persona Cap. 4

Item qualunque citar si debba in cadauna causa diligentemente si investighi, se personalmente può esser trovato, acciochè personalmente sia citato, et se trovato

in persona

in persona non si porgesse, all'hora il Comandadore far detta la relatione come in persona non lo puo trovare

De la citatione far non si potesse personale   Cap. 5

Et fatta la premessa relatione detta persona andar debba alla casa del detto Reo et con alta voce citar quello, ovvero altri, che per esso risponder volessero, qualmente che venir et comparer debba per il tal giorno alla presenza del Sig. Podestà, a risponder al tale de jure aliter che detto Podestà procederà contra esso in quanto sarà di ragione, et in tal modo fatta la citatione predetta, non altrimenti vaglia, che personalmente fatta fosse.

De le parti non possederanno beni immobili   Cap. 6

Ancora se, fatta la citatione nel modo sopradetto le parti, per loro medesime in causa comparissero, et per nomi proprij agitando, et alcuna di dette parti dimandasse la satisfatione delle spese, essendo tali persone povere et beni immobili non possedendo in simile caso tale cautione delle spese future in caso di victoria di qual si sia de dette parti, avanti si proceda, data sia, et caso quando tutte due dette parti, ovvero una di esse detta cautione dar non potesse, et messa ogni diligenza per trovarla, et quella non potendo trovare con giuramento haverà affermato, in luoco di tale cautione, sia tenuto con giuramento obligare tutti li altri suoi beni.

Del Modo di proceder in causa   Cap. 7

Et se veramente le premesse parti ovvero una di quelle possedevanno beni immobili nella Terra di Porta, ovvero suo Contado, non sia tenuta dare detta cautione et data, si sopra, la cautione, se la causa fosse personale, cioè di qual debito si voglia, in questo fatta la dimanda per l'Attore, il presente Reo risponder della

negando

negando o confessando.

Se il Reo confessarà   Cap 8

Et se il premesso Reo confesserà il dimandato debito, il Podestà li statuisca termine conveniente secondo la qualità della persona, et quantità del debito, et per suo arbitrio da esser terminata la satisfattione al detto creditore, sotto certa pena, cioè di questi uno, ovvero di altra pena, secondo il detto Podestà giudicarà più espediente.

Se il premesso Reo negarà   Cap 9

Et se il Reo negarà il Podestà li dimandi se vuol giurare non esser tenuto al debito li è dimandato, et se giurerà confermando però la parte, subito detto Reo sia assolto.

Termine dell'Attore a provare   Cap 10

Et se l'Attore dirà voler provare quel tanto dimanda, et havrà preparate le sue prove, debbano esser subito udite, et non le havendo preparate, li sia statuito per la prima dilatione termine di tre giorni, a produrre tali sue prove, se quali saranno nella Terra di Portia, overo nel suo Contado. Et se nella prima dilatione qualche cosa provarà licet non così ad plenum, li si debba statuire la seconda dilatione, et finalmente la terza peremptoria, et per cadauna si contenga il termine di tre giorni, nella qual ultima se non provarà la sua intentione per modo alcuno non sia più udito. Salvo non provando esser stato impedito da qualche giusto impedimento, et per esso non esser mancato, et in caso simile li sia statuito la quarta dilatione, et più oltre se per il detto sarà provata causa legittima di qualche impedimento et ritardatione. Se veramente provarà la sua intentio-

ne

ia far si debba sentenza, come di sotto si contiene. Et se il premisse allegasse tale sua prova esser fuori di Portia, et suo Contado, li si debba statuire inducie secondo la distanza del luoco, ad arbitrio del Podestà e Consoli.

Quello che convenuto fosse per nome hereditario Cap. 11

Se veramente alcuno non per nome proprio ma per hereditario di alcun altro in personale attione convenuto sarà, et comparendo la parte et fatta la dimanda, se il Reo domandasse inducia, ad informarsi delle sue ragioni, li sia statuita dilatione di giorni otto, nella qual comparendo, sia tenuto rispondere negando, o confessando, come di sopra si contiene, et etiam nel predetto modo si proceda.

Se il Procuratore comparisse per il citato Cap. 12

Item se alcuno, citato personalmente non comparisse, mandando qualchi un altro, che per esso precura, tal suo messo ovvero Procuratore dar debba prima introduzione de judicio, et indicatum solvendo, se già dal predetto citato non havesse Instrumento di Procura in publica forma, con solenne relevatione da il committente. Et in simil effetto sia tenuto solo dare la sicurtà delle spese secondo si contiene di sotto. Et se esso Procuratore dimandasse dilatione ad informarsi con il Principale, li sia data, secondo diporrà il Podestà. Et questo se absente fosse stato costituito, et se presente haver non debba tal dilatione, ma subito sia tenuto rispondere. Et se veramente l'Attore havesse costituito detto suo Procuratore solo alla dimanda et esso Procuratore comparendo dimandasse termine ad informarsi con il principale, tal termine haver non

debba

debba in quanto a tale positione: ma se per caso domandasse termine di poter investigare se le attore havesse avuto cosa alcuna in solutione di quella lui domanda havendo debba secondo discretione il Podestà et Consoli.

Termine della Citatione in nome proprio   Cap. 13

Resta, che se citar si dovrà alcuno in nome proprio per robbe immobili, quale il detto possida sia citato per spatio di tre giorni qual deve venir debba a rispondere in Sentia se sarà o suo contado, et se forestiere fosse li sia statuito termine secondo la distanza del luoco, come di sopra è detto. Et se comparendo dicesse haver mantenitore a difender nella cosa dimandata, volendo termine a rispondere, li sia concesso per spatio di giorni otto, nella qual dilatione far debba citare il suo mantenitore che comparer debba in deffension di tal causa.

Il quale se citato non comparirà li sia data la seconda e la terza dilatione et cadauna di esse sia per spatio di giorni otto Et se nella terza dilatione esso mantenitore non sarà comparso, all'hora dal suo contumacia riservando però ogni ragione a quello l'haverà fatto citare, contra la parte avversaria detto convenuto sia tenuto in causa rispondere, et in essa procedere

Termine dell'Herede ad informarsi   Cap. 14

Et se alcuno come herede d'alcuno altro citato fosse per cose immobili, et comparendo dimandasse termine ad informarsi delle sue ragioni, li sia concesso per spatio di giorni dieci, et di poi comparendo, se dicesse haver mantenitore secondo il modo sopradetto, le siano concesse tre dilationi, et in cadauna si contenga il spatio di dieci giorni et di poi proceder si debba ut supra

Termine di addimandare Avvocato   Cap. 15

Item se alcuno dimandasse Avvocato, et in quello instante no' potesse trovare

li sia

li sia dato un termine a recusarlo, secondo disponerà il Podestà, et di poi nella causa si proceda.

Giuramento di calunnia. Cap. 16

Ancora hanno statuito, che in qualunque causa una delle parti dimandasse il giuramento di calunnia giurar debbino in questo modo, cioè che tanto in oprar quanto in difender, credono giustamente litigare.
Item, che in tutta la causa la verità risponderanno di quel tanto li sarà dimandato. Item che industria alcuna dimanderanno per causa di prolungar la lite, ma quelle giudicheranno esser necessarie. Item che cosa alcuna al Podestà alli Consoli, overo ad altra persona prometteranno, per le quali persone debbano ingiusta sentenza, il quale detto giuramento in ciascuna lite alle parti una volta tanto dar si debba

Che il Procuratore passar debba anni 20 Cap. 17

Item che nessuno possa esser Procuratore in giudicio, essendo minore d'anni venti né ancor procurar possi per alcun forastiero contro alcun abitante nella Terra di Parma, e suo contado. Et procurando in civile, et pagar debba soldi uno de piccoli Salvo altre custioni le quali alli Procuratori di ragione opponer si sogliono.

Che agitar non possi in le cause senza mandato Cap. 18

Item che nessuno senza mandato, per nome alcuno contro alcun altro in giudicio agitar possi se già non fosse persona congiunta, la quale debba esser admessa, data prima la sicurezza, che per quello per il quale esso dimanda haverà fermo, rato e grato quanto per esso sarà fatto, et queste persone congiunte s'intendino Figliuoli Nipoti et e contra Fratelli uno per l'altro, et ogni altro

affine

affini et consanguinei, il marito per la Donna, et e contra il Suocero per
la Nuora, li servi per li Padroni, et e contra. Et tutte le altre persone
le quali per ragione si possino chiamar affini et congiunti.

Della Satisdattione – Cap. 19.

Item che alcuno, etiam senza mandato, possi un altro diffendere, dato prima
la satisdattione de rato, et pagar le cose giudicate et de judicio sisti

Del Sostituto Speciale – Cap. 20

Item che nessun Procuratore nelle Cause possi un altro Procuratore in luogo
suo sostituire, non havendo a questo special mandato, nè ancora far fine et
remissione, nè pigliar pagamento nè compromettersi: non havendo a simil
effetto, come è detto special o general mandato, con libera administratione

Della Sigurtà avanti si proceda Cap. 21

Item che li Procuratori alle cause tanto dell'attore quanto del Reo, avanti
siano uditi dar debbino la satisdattione, cioè il Procuratore dell'Attore
de rato, et il Procuratore del Reo pagar il giudicato. Se per delle parti prin-
cipali non fussero relevati, o in giudicio, overo per Instrumento da ogni spesa
di satisdattione con obbligo solenne delli beni delli premessi principali

Modo di convenire il Forastiere Cap. 22

Item se alcuno forastiero farà citare alcuna persona della Terra di Portia
et suo contado dimandandoli alcuna cosa in Giuditio: et uno di Portia al
predetto forastiero qualche cosa vorrà dimandare, il forastiero in tal caso sia
tenuto alla presenza del Podestà di Portia, rispondergli, dato la sicurtà prima
di quel tanto condannato fosse, et delle spese, altrimenti non sia udito, et
questo, se esso di Portia havrà, subito nel principio della causa fatta la sua peti-
tione

tione: Et non s'intende dimandato in giudicio, se il Forastiero sopra la sua
giuratione hauesse prodotto alcuna prova, ma avanti sì.

Delle Qualità della sodisfattione — Cap. 23

Item, che dovunque si fa mentione della sodisfattione, s'intende che deve si
detta per fede overo con pegni.

Dilatione delle Prove — Cap. 24

Perchè spesse volte avenir suole, che il Reo nega quel tanto si è dimandato
Havemo ancora statuito, che comparendo la parte, et il Reo negando, tanto
nelle cose personali quanto reali, come è detto di sopra nel Capitolo della cita-
tione li sia statuito il termine all'Attore di provare delle sue ragioni per
via di Instrumento, Testimonij, overo per altro modo, et deve si debba la dila-
tione come di sopra, si contiene nel suo Capitolo et se l'Attore dovesse haver li
Testimonij in Verona o suo contado quelli nella prima dilatione si deveno dalla
et comparendo siano esaminati, come di sotto si contiene. Et se per detto Attore
richiesti, comparendo non volessero esser trovati il detto Attore in essa Dilatione com-
parere dimandando che per ragione debbino esser costretti, il che se detto Attore
non farà sia privato della produttione di detti Testimonij, il che osservando il
Podestà costringa detti quelli facendoli levar li pegni overo per altri modi.

Modo di esaminar i Testimonij — Cap. 25

Et finalmente li Testimonij debbino esser esaminati in questo modo, cioè
Che prima giurino presente le parti o almeno a quelle citati di dir la veri-
tà sopra quel tanto sono prodotti. Il qual giuramento dato, se la causa ascen-
derà sopra la somma di £ 20 sia formato l'articolo sopra il quale deb-
bino deponere, per il Podestà et Consoli overo uno di essi con il detto Po-
destà

deve o per dui delli Consiglieri et in segreto separatamente singularmente saranno
di detti Testimonij esaminati. Et interrogato quello che sa della cosa con-
tenuta in detto Articolo, rendendo la causa del suo detto et sia interrogato delle
circostanze cioè del luoco tempo, quelli erano presenti, et d'ogni altra cosa —
Et fatta tale esaminatione il detto di ciascun Testimonio sigillatamente per
il Nodaro sia scritto, come è detto, li quali detti pubblicati siano alla pre-
senza del Podestà presenti le parti, ovvero a quelli citati et se copia di
mandata sarà per l'Avversario, li sia statuito un termine di opponer sopra
de la forma di esso si contiene al Capitolo delle eccettioni, et se la causa fos-
se sotto la somma di £ 20, all'hora possino pubblicamente et senza scrittura
esser esaminati.

Modo di procieder sopra li Testimonij forestieri — Cap. 26

Et se li Testimonij fossero Forestieri, et sotto altra Giurisditione, et per questo alla
presenza del Podestà di Portia venir non volessero, in questo caso il Podestà
mandar debba le sue lettere al Giudice di quelli, con li articoli sopra li quali
debbano esser esaminati, pregando il Giudice di medesimi qualmente con giu-
ramento costringer li debba, a dire et con verità spiegare quel tanto, che
per esso Giudice saranno dimandati. Et li detti di quelli con sue lettere, et
con il suo bollo munite incluse in dietro mandar li debba al detto Podestà
di Portia

Quelli possino esser Testimonij — Cap. 27

Item che il Testimonio, il quale deve esser chiamato per testificare, se sarà
maschio deve esser maggiore di anni quattordici, et se femmina maggiore di
anni dodici

Che non sia figliuolo di quello che lo produce, ne Padre ni d'altro discenden-te o ascendenti.

Che non sia compagno di quello al quale si aspetti della lite il comodo.

Che non sia famigliare ni di tale qualità, che quello che produce, comandar li possi

Che non sia spergiuro ni infame

Che non sia fratello, massime se la causa si verte in comune

Che non sia sotto la medesima podestà con il producente.

Che non sia subornato, ni li sia stato insegnato, ni per preghi, overo per prezzo indotto.

Che non sia tale, che per altra causa, che molte sono, dal Testimonio possi esser dimesso..

Della quantità di Testimonij. Cap. 28.

Item, che nelle prove di ciascuna attione dui Testimonij bastino, che siano però di buona opinione, et fama, li quali Testimonij debbino insieme accordarsi, eccettuato nelli Testamenti et Codicilli, che più si ricercano, poiché nel Testamento sei Testimonij senza il Notaro haver bisogna, et nelli Codicilli cinque

Dilatione per Instrumenti Cap. 29.

Item se a provar la sua intentione l'Attore dica haver Instrumenti nella Terra di Bastia o suo Distretto, li siano statuite dilationi, come di sopra nel suo Capitolo si contiene, et se tali Instrumenti fussero fuori di detta Terra e suo contado, li sia statuito termine secondo disponerà il Podestà et Consoli

Conditione di detti Instrumenti Cap. 30

Item che l'Istrumenti da esser prodotti siano publici et autentici, et per publica mano fatti, et originali, et non esempij con autentici del Podestà desunto exemplati, et non siano corrotti, cancellati, cassi, o in alcuna parte sfrontati vitiati ovvero abrasi

Fede delle private Scritture . Cap. 31

Ancora hanno statuito, che credito sia dato alle lettere, et per esse fatta sia intiera prova, a quello il quale dica, per quelle alcuno esser obbligato a dare et fare alcuna cosa, di modo che manifestamente si conosca del suo sigillo impresse ovvero per propria appensione munite. Et similmente a private scritture, purchè si conosca di sua propria mano, ovvero confessi haverle fatte, il che se lui negasse provar si debba per comparatione d'altre sue lettere ovvero per altro legittimo modo constarle, che sue siano.

Sottoscrittioni de Testimonij et se morti saranno Cap. 32. 33

Item che similmente si creda alla privata scrittura fatta di mano di un altro che non sia publico Notaro, se in quella di propria mano tre Testimonij saranno sottoscritti, li quali confessino esser stati presenti all'obbligatione di una persona ad un altra fatta. Et se per la parte avversa negato fosse tali Testimonij di propria mano haver scritto, et vivendo detti confessino tale sottoscrittione esser sua, star si debba alla premessa scrittura

Et se alcuno delli detti Testimonij morto fosse, se per li due restanti legittimamente si proverà, dare li si debba similmente fede. Et in altro modo non, nè ancora ad altra privata scrittura di mano di alcuno continente per se, o in sua utilità, ma contro di lui sì, secondo il modo et forma di sopra contenuta

Giuramento Decisivo. Cap. 34

Ancora havemo statuito, che se alcuno in Giudicio constituto giurerà, comandandole il Podestà, et confermante la Parte qualmente lui non sia obligato, ovvero tenuto a quel tanto li è addimandato, della esser assolto, etiam se l'Attore di poi provar potesse l'opposito, perchè spregiata la religione et osservanza del giuramento, li basta aver Iddio per vendicatore. Vero è che se subito dopo tal giuramento fatto manifestamente si provasse il contrario di quello che ha giurato lui, che tal debito non possi esser più dell' Attore addimandato, niente di meno esso giurante di questo sia tenuto per spergiuro et infame et pagar della [illegible] dieci de grossi, ovvero li sia tagliato il naso.

Item quello che in Giudicio da alcuno convenuto fosse, et l'Attore dicesse che di quel tanto dimanda voler stare al giuramento del Reo, esso Reo sia tenuto a giurare ovvero transferire il giuramento nell' Attore, et se questo ricusasse di fare sia tenuto per confesso, et se referendole il Reo, l'Attore non volesse giurare, il Reo stesso sia assolto.

Del giuramento in supplimento di prova. Cap. 35

Item se alcuni in giudicio litigaranno, et quel tanto sarà stato addimandato negato fosse, et l'Attore così a pieno non potesse provare, verbi gratia, come per un Testimonio, per comparatione di lettere, per alcune presuntioni overo indizij, il Podestà allora, acciò che la causa sia deffinita, al supplimento della prova dar debba il giuramento all' Attore ovvero al Reo, massime a quello che delli doi considerata la qualità delle persone, et la quantità della cosa addimandata, li parerà più degno di fede, et più verisimile, et meglio deva dire la verità. Et di poi, secondo la concordanza del

giuramento

giuramento ovvero discordanza, con la parte delle prove fatte, sentenza con-
dannatoria o absolutoria profferire debba

Quello non è tenuto al giuramento Cap. 36.

Item quello, che non per nome proprio, ma per nome hereditario d'alcun altro, o che lui agiti, ovvero sia convenuto, non sia tenuto soggiacere alli premessi giuramenti, perchè è cosa verisimile lui non sapere in effetto la verità.

Quando il Forastiero non può esser astretto Cap. 37.

Perchè spesse volte avviene nelli iudicij esser opposte exceptioni tanto declinatorie quanto dilatorie, o perentorie et simili, Per tanto hanno statuito in espressione di questo che se alcun Forastiero alla presenza del Podestà di Pistoia, ad istanza di cadaun altro fosse convenuto, che possi schivare il suo giuditio et Foro, et alla presenza sua non rispondere, et questo se detto Forastiero declinerà avanti, che negando o confessando risponda sopra quel tanto li sarà addimandato, perchè da poi vogliono sia tenuto alla presenza di detto Podestà procieder non altrimenti, che suo Giudice fosse. Et similmente sia tenuto rispondere alla presenza di detto Podestà, se il contratto per il quale è convenuto fosse stato celebrato in Pistoia o suo contado Item se quello havesse promesso fare il pagamento in Pistoia

Se havesse havere in detto luoco

Se havesse in detta Città o suo contado commesso qualche delitto, il quale fosse stato in detto luoco continuato

Se fosse vagabondo, non havendo luogo stabile. Et in altri casi per li quali esso meritasse il Foro alieno

Eccettioni

Eccettioni Dilatorie Cap. 38

Item che l'eccettione Dilatoria, avanti, che contestando si risponda, cioè negando o confessando, debba esser proposta et allegata, et quella per avanti la sentenza provata, et poscia fatta la contestatione, opponer non si possi.

Eccettioni Perentorie Cap. 39

Item che le eccettioni perentorie, cioè della solutione del patto di non domandare, fine, remissione, giuramento cosa giudicata, Sentenze fatte et simili possino avanti la sentenza ad ogni tempo esser opposte et provate, ma dopo la sentenza non, salvo non fosse opposto tale sentenza per falsi Testimonij, o falso Instrumento esser stata fatta, overo che il Giudice per denari fosse stato corrotto, overo per timore a questo indotto, o per inganno mala fraude, o che quello che l'havesse detto come Procuratore non havesse a questo mandato alcuno overo per giudice non competente, Et altre cose simili, per le quali etiam dopo la sentenza possi esser opposto, et provato

Termine dopo la pubblicatione delli Esami de Testimonij Cap. 40

Item se pubblicate le attestationi, et prodotti li Instrumenti si domandasse per la parte avversa le Copie di essi. Per il Podestà debba esser decretato et statuito il termine di giorni otto et maggiore o minore, secondo che al detto Podestà et Consoli parerà di fare a quelle per la qualità delle eccettioni, et oppositioni, nel qual termine se le oppositioni saranno in scrittura prodotte, et la parte avversa ne domandasse Copia, li sia data, con simile termine a replicare nel qual termine se essa replicarà et tali repliche fussero in scrittura, et l'altra parte ne domandasse copia le sia concessa et simil termine siali statuito a duplicare, et essendo esse duplicationi di novo alla parte avversa li sia statuito termine se la Domandasse

mandarà a replicare; Et fatto questo più altra data non siano dilationi, ma
il Podestà esaminar debba le cose prodotte, opposte, eccettuate, replicate dupli-
cate et triplicate et così nella causa proceda.

Del Sequestro et Intromissione   Cap. 41.

Ancora hanno statuito, che li beni di quello, che ha domicilio in Portia
o suo Contado per debito alcuno non possino esser sequestrati, salvo per caso
non si dubitasse della fuga, et manifesto si vedesse portar via le sue robbe,
et in tal caso far si possi tal sequestro. Et se per avventura accadesse in d.ta
Terra esser trovati beni di alcuno forastiero, il quale fosse per alcun debito con-
tratto in detto luogo obbligato, ovvero promesso di fare alcun pagamento ovvero
estratto a un debito, o che in detto luoco habitasse, ovvero alcuno trovasse
beni presso alcun forastiero, li quali dicesse a lui appartenersi, in questo far si
possi la sequestratione de tali beni, et ad istanza del Podestà siano conservati
o presso d'alcun altro depositati, sino a tanto si termini quel che sarà la
ragione, salvo se quello al quale fossero detti beni sequestrati dar non volesse
se idonea sicurtà in detta Terra di Portia di stare a ragione, et in questo
tali beni si debbino levare di sequestro et in causa si proceda. Et fatta la
sequestratione secondo il modo sopradetto, quello haverà dimandato sia fatto
simile sequestro, faccia citar quello del quale sono tali beni sequestrati, che
venga a difender tale sequestratione producendo le sue ragioni sopra le cose
sequestrate et così in causa si proceda. Et se sopra la promessa sequestratione
ne se soprasedesse giorni quindeci che non si proceda, relassar si debba tal Se-
questro et quello haverà fatto sequestrare refar debba li danni, et spese al se-
questrato; et etiam alla medesima refatione sia tenuto se procedendo in causa

non

proverà la sua intentione.

Quello che obbliga le cose aliene Cap. 42

Ancora hanno statuito, che quello, che una cosa sua non sia, la darà in pe-
gno, o la obbligherà ad alcun altro per certa scienza, et non per errore,
il quale di questo ne fosse ignaro sia condannato sia cosa mobile od
immobile, in soldi cento de piccoli, et refaccia il danno a quello haverà
patito [illegible]

Quello obbliga cose per avanti obbligate Cap. 43

Item quello che una cosa sua mobile ad alcuno prima obbligata, a qualch
un altro di questo ignaro seguendo però la prima obbligatione haverà impe-
gnato, o obbligato, pagar debba soldi cento de piccoli et emendare il danno

Robbe mobili per pegno date al creditore Cap. 44

Item se alcuno come debitore di certa quantità di denari, ovvero per fare
qualche cosa fatto alcuna cosa mobile ad alcun altro per constituito o
pattuito termine per pegno haverà data, et non osserverà quel tanto haverà
promesso, passato il detto termine possa il detto creditore, con autorità del Podestà,
per il comandatore, fatta prima la presentatione et denunciatione al debitore,
detta cosa mobile fare sopra la Piazza pubblica metter all'incanto, et a quel-
la farla vendere, a chi più ne haverà proferto, et in un sol giorno deliberarsi
cioè in quello nel quale sarà fatta la presentatione. Et se detta cosa mobile
più fosse venduta del suo credito, quel tanto di più sia tenuto restituire al
suo debitore. Et se meno fosse venduta, agisca contro detto suo debitore sino
al supplimento, la qual vendita fatta per giorni tre dopo tale venditione sia
tenuto restituirla il compratore al detto debitore, per il medesimo pretio l'ha-

verà

sera comprata, et passato detto termine non sia più tenuto restituirla.

Robbe immobili similmente per pegno date al creditore Cap. 45

Item, se alcun altro per qualche suo debito, o altro suo fatto, alcuna cosa
immobile al suo creditore havesse impegnato, ovvero hipotecato, come di
sopra è detto, et per patto promesso havesse che per ragione di pegno
mobile possa esser venduta, far si debba la venditione, secondo la forma con-
tenuta nel prossimo anterior Capitolo. Et se tal patto non fosse stato fatto;
ancora il creditore, passato detto termine, essa cosa con autorità del Po-
destà per il comendatore faccia presentare al debitore, et denuntiarli, che
detta sua cosa immobile per tre ottave deve esser venduta. Et fatto questo,
quella publicamente in detta Piazza nelle dette Ottave facci mettere all'incanto.
Et in fine del detto termine, se non sarà stata fatta la solutione ovvero
altra contradittione essa cosa data et deliberata sia per il detto comandadore
a quello che più ne darà et fatta la premessa venditione, il compratore sia
tenuto restituirla al debitore per quel tanto l'haverà comprata nel termi-
ne di giorni otto del dì della venditione, et passato detto termine, non sia
più a tal restitutione tenuto nè obbligato.

Come possi comprare il pegno il creditore Cap. 46

Item se la cosa premessa mobile o immobile, che la sia et messa all'incan-
to, nel modo sopradetto et fatte dette soluzioni non si trovasse, chi quella com-
prar volesse, ovvero non volesse sborsare il denaro essendo tal cosa massime
così obbligata, in tal caso fatta la relatione per il detto comandatore se il cre-
ditor la vorrà comprare la faccia per sentenza pronunciare, che per se com-
prar la possa. Et pronunciata tal sentenza, sicuramente comprar la possi, come

Se fosse

se fusse ciascuna altra persona Et per altro modo detto creditore ne' per se -
ne' per altra interposita persona la cosa che l' è obligata comprar non possi

Termine della vendita del mobile et immobile. Cap. 47

Item quello, che una cosa mobile o immobile havesse comprato all'incanto secondo la forma predetta, se tal cosa sarà mobile, et quella anni tre havesse posseduta da persona alcuna, che sopra di quella dovesse haver ragione, non possi esser inquietato o molestato, et se in fra detto tempo quello che pretendesse haver ragione in quella, debba esser udito; et se veramente sarà cosa immobile, et stata possessa anni diesi, quello che in essa pretendesse haver ragione sia escluso dalla sua petitione Et se in fra detto tempo comparesse sia udito Et in un e l'altro caso sia tenuto il debitore, che dal principio quella obligò, o che la dette in pegno al compratore diffenderla et guarentirla, et etiam ciascun altra persona che havesse promesso la diffensione et manutentione di quella

Che le premesse prescrittioni non s'intendino per li Taverneri Cap. 48

Item quel tanto che di sopra è stato detto di simili prescrittioni non s'intenda in pregiuditio delli Taverneri, li quali, non ostante questo, li pegni mobili vender possino, secondo è detto di sopra nella Rubrica de Taverneri

Quelli non possino comprare all'incanto Cap. 49

Item che nessuno possi comprare all'incanto, in la Piazza di Pertica cosa alcuna se non sarà vicino a d.ta Terra o suo contado, et sostenga le Gravezze, et fattioni di quella, et se lui comprerà, tale venditione sia di nessun valore

Che prima si proceda contro il principale Cap. 50

Ancora hanno statuito, che quello che per Istrumento o senza per qualun-

que

que altro haverà fatto si guardà che avanti che il creditor contro esso proceda prima andar della contra il principale, et se il principale haverà onde possi pagare facia contentar quello, et delli suoi beni si paghi, et se per alcuno mancasse alla sua satisfatione, all'hora proceder debba contro la detta sicurtà, et suoi beni; et questo se il principale et il fidejussore habiteranno in Parma, o suo contado. Se veramente il principale non havesse habitatione in Parma, o suo contado, overo in quella habitando si fosse allontanato sì che facilmente et in breve haver non si potesse, all'hora il creditore possi far convenire la sicurtà presente, et agitare contro di quella e suoi beni avanti che contro il principale proceda; et similmente possi far convenire uno et l'altro presente, se detta sicurtà per patto principalmente et in solido si sarà obbligata, renunciando il beneficio della nuova constitutione sopra le Fidejussioni:

Che il Fidejussore agitar possi contro il Principale. Cap. 51

Item che il fidejussore, immediate seguir possi, et redimandare al Principale quel tanto per esso haverà pagato, con li danni et spese, pur che giuridicamente sia stato convinto, et habbia fatto legittima diffesa, tal che totalmente non possi esser imputato della sua negligenza

Che il Creditore ceda le sue ragioni alla Sicurtà Cap. 52

Item se il Fidejussore dimandasse tutte le ragioni, et attioni ha il creditore contro il Principale, detto creditore sia tenuto cederle quelle, avanti da esso sia pagato.

Se più Fidejussori saranno Cap. 53

Item se più Fidejussori saranno, che caduno per la sua rata dà al creditore

tore

tore, possi esser convenuto, salvo se essi in solido si fussero obbligati, renunciando l'Epistola del Divo Adriano, perchè in tal caso può essere caduno in solido convenuto.

Quello ch'è detto del Fidejussore s'intenda anco del Defensore. Cap. 54

Item che quello tanto si è detto del Fidejussore, similmente s'intenda de caduno mandatario, et Difensore di qual causa si sia.

Di più persone obbligate. Cap. 55

Item se fussero più persone obbligate a dare, o fare alcuna cosa, caduno per la sua rata possi esser convenuto, et alla satisfattione costretto, salvo se essi non havessero in solidum promesso; et caduno se fusse in solidum obbligato, Renunciando al beneficio di più rei de dover dare, perchè in simil caso caduno in solidum può esser convenuto se una persona fusse et l'altro absente. Segue

Item se uno absente, et l'altro presente come di sopra è detto, delli Fidejussori, et uno povero, e l'altro ricco, et non potendo il primo per povertà pagare, uno per l'altro in tal caso possi esser convento in solidum.

Quello sarà in solidum costretto habbia atione contro gli altri Cap. 56

Item in caso, che uno possi in solidum esser convento, et se pagasse il tutto possi delli condebitori suoi conseguire et domandare la rata, che a caduno si aspettava per la parte sua. Item avanti che paghi etiam possi dimandare et esigere dal creditore tutte le ragioni et ationi, che contro essi sono debitori, come di sopra è detto.

Delli Tutori Cap. 57

Ancora havemo statuito che se alcun Padre di Famiglia morendo, las-

sciarà

sciara Figlioli o Nipoti pupilli, et suoi heredi, et haverà fatto Testamento,
nel quale ad essi Pupilli haverà costituito et dato Tutore, ovvero Tutori.
Che essi Tutore o Tutori subito andar debbino dal Podestà, quando haveranno
inteso esser constituiti, et da quello dimandare, che per sua autorità li sia
concessa l' administratione di essa Tutela, il che fatto promettino et giurino
fedelmente essa Tutela administrare, et ad essi pupilli far ogni utile e lasciar
l' inutile, et essi Pupilli et suoi beni fidelmente salvare, custodire et diffen
dere salvando le cose loro. Et più presto giuramento debbino far fare l' Inventa
rio delli suoi beni, et heredità, con tutte le solennità giuridiche, et queste cose
fatte, et osservate possino amministrare, e fare per detti Pupilli, et quelli
diffendere, et avanti non. Et se per caso detti Tutori spontaneamente non
volessero pigliare la Tutela, il Podestà costringerli possa, togliendoli li pegni
et mettendoli pena, salvo non alegassero legittima causa. Li quali sopradetti
Tutori Testamentarij debbino esser preferiti a tutti li altri legittimi et
Parenti, quali anco non siano tenuti dare satisdatione o fideiussione, ma
basti solo la loro fede e coscienza per il Testatore

Quando il Testatore non costituisca Tutori   Cap. 58

Item se nel Testamento nessun Tutore fosse stato constituito, in tal caso se il Pu
pillo haverà Madre, ovvero Ava, et essa Madre vogli la Tutela di esso suo
Figliuolo, quella debba esser preferita a tutti li altri più propinqui et consan
guinei et etiam alla detta Ava, la quale premessa madre, non possa esser
per il Podestà rimossa, ma prima avanti che quella constituita sij alla Tute
la, et giurando promettere avanti di essere di detta, dando idonea pieggiaria,
renonciando al Velleiano Senato Consulto, et alle seconde Nozze, obbligando

tutti

tutti li suoi beni, et faccia fare l' Inventario più presto sia possibile. Et se non sarà Madre, et etiam se fosse, et detta Tutela non volesse pigliare, all' hora sia detta Ava sopradetta, et sia ammessa secondo la forma sopradetta. Et se detta Madre et Ava, vive non fossero, ovvero vivendo non volessero la promessa Tutela, in questo caso sia chiamato alla Tutela il più propinquo al grado et sangue di detto Pupillo; et se contradicesse, debba esser astretto, promettendo tutte et ciascune cose le quali nel sopradetto Capitolo del Tutore Testamentario detto sono. Et in osservanza di quelle, et sicurtà basti la sua promissione et fede.

Se non si trovassero Tutori consanguinei. Cap. 59

Et se alcuno più propinquo del detto Pupillo, alla Tutela chiamato, et per caso sufficiente non fosse, quantunque quello di ragione li si aspetti. Et se ricusassero alla Tutela stessa, da esser costituito propinquo o consanguineo del detto Pupillo si trovasse, all' hora il Podestà per il suo Officio provveda a detto Pupillo di alcuno Tutore, quando li parerà meglio convenire, costringendo il sopradetto, con tutti li pegni et congruenti pene. Il qual Tutore sopra tutto eseguir debba tutte le cose, che nel superior Capitolo delli Tutori si contiene, et sacrificando giuri, et prometta observanza, et conservatione delle cose promesse, et Inventario far debba, come di sopra è detto.

Che il Tutore ogni anno renda conto della sua amministratione Cap. 60

Ancora hanno statuito, che tutti li sopradetti Tutori Testamentarij, legittimi e dativi, delli quali di sopra è detto, da poi che la Tutela di uno o più Pupilli haveranno accettata, ogni anno tenuti siano, et debbino alla presenza del Podestà et Consoli mostrare, et render ragione di tutte quelle cose per loro

fatte

fatte et amministrare delli Beni di detti Pupilli, et per questo già non
siano rimossi da essa Tutela sino alla matura età di detti Pupilli. Il che, se
~~ogni anno non facessero, ipso facto, cadino alla pena di £ 25, et venendo~~
il tempo della matura età di detti Pupilli, universalmente della sua Am-
ministratione essendo le cose contenute nelli suoi Inventarj a quelli dell.
quali hanno ricevuto la Tutela, ciascuna ragione siano tenuti fare, et render
conto di tutta la loro amministratione con la consegna di tutti li beni, et
scritture di quelli. Et se per caso non havessero fatto l'Inventarj. Della quan-
tità de beni, et robbe delli detti Pupilli, alle loro mani pervenuti, creder si
debba al solo giuramento di essi Pupilli, delli quali hanno amministrato
la Tutela, et secondo esso giuramento siano condannati li predetti Tutori

Quelli non puon esser admessi alla Tutela Cap. 61.

Stante che li minori d'anni 25 et Donne (eccettuate che Madre et Ava)
ovvero creditori o debitori di pupilli, se già per caso giusti debiti non fos-
sero alla Tutela non possino esser admessi, nè sustituiti.

Come alienare si possino li Beni pupillari Cap. 62

Ancora hanno statuito, se per debito ovvero altra ragione accadesse doversi
vender qualche cosa mobile di alcun Pupillo. Il Tutore sia tenuto alla pre-
senza del Podestà esponer la causa di tale venditione; et se il Podestà con
il consiglio delli consoli vedrà essa causa esser di ragione et necessaria, all'
hora comandi tal cosa esser messa all'incanto ogni giorno per una ottava
sola, il che fatto, quello che più ne offerisce comparir debba avanti il Podestà
et con il suo Decreto et Auttorità del Tutore le sia fatta la venditione di essa cosa
incantata. Et al tutto si converta la pecunia et prezzo d'essa in quella causa

per la

per la quale sarà stata fatta la vendita. Altrimenti fatta la vendita stessa, non sia di alcun valore. Et sempre vender si debbino, le cose, che siano in minor danno delli Pupilli

Modo di proceder sopra le Dote, affitti et Mercedi. Cap. 63

Item hanno statuito, che nelle cause delli affitti, salarj, overo mercedi de quelli si affaticano, et etiam Dote, proceder si debba summariamente, et de plano. Et che nella prima delinearne tale questioni siano terminate et finite, etiamdio in ciascun giorno, quantunque feriato, eccettuato nei dì feriati in honor de Dio, et delli Santi nelli quali, et per patto le Parti renonciar non possino, nelle altre ferie, in ciascuna causa possano renonciar volendo.

Locatione di Terra Cap. 64

Ancora hanno statuito, che se alcuno ad alcun altro haverà locato Masa, Campo, Vigna, chiesura, Prato o Bosco per certo annuale affitto, per certo et determinato tempo: Che tutti li patti licitamente, et secondo ragione fra essi convenuti firmamente debbino esser osservati, ma se per caso a giorno et articularmente non fossero stati fatti li patti, overo se fatti non si potessero provare, vogliamo et ordiniamo che fermamente il locatore locò che il Conduttore si servi della cosa locata, et quello delli altri legittimamente diffenda in che la possi godere, et sino al prossimo termine non possi il conduttore esser scacciato della locatione predetta.

A quello sia tenuto il Conduttore Cap. 65

Item che il conduttore sia tenuto il masse locato, chiesura, Campo overo altro fondo diligentemente, et bene lavorare, coltivare, fossolare, piantare

et altro

et altre cose fare fedelmente a detto agricoltore pertinenti, et l'affitto
promesso ogni anno integralmente pagare; et alle case dil locatori guardarle,
li sui frutti et altri arbori non tagliare, salvo se per cose essi arbori in
utilità o necessità del maso convertire, over in reparation di case, o
che necessaria fosse di nuovo rifabricarle; et generalmente con tale diligenza di
ne governi et operi che in fine del termine, il detto Maso o altra cosa lo-
cata lassiar debba in cultura, et lavoro per stima di giusti huomini et retti;
ita che sempre migliorata, congruamente lavorata, et non peggiorata si giu-
dichi et discerna. Il che se contrafarà ogni danno emendar debba al locatore

In che modo il conduttore lassiar possi la cosa condotta Cap. 66

Item che detto conduttore non possi lassiare essa cosa condotta avanti il ter-
mine fra essi convenuto, nè tale condutione renunciare. Il che se farà sia
tenuto pagare l'affitto integralmente di tutto il tempo; et tutto il danno
et interesse, che per l'occasione predetta riceverà detto locatore. Se veramente
compito il tempo vorrà lassiare la casa condotta, avanti il fine del termine
in tal tempo denunciar debba al locatore, che lui seminar possi tutte le biave
per l'anno seguente, in questa forma cioè: Se il termine spirasse presso
la Festa di S. Martino, overo dopo tale denuncia far debba presso la
Festa di S. Piero, et se passato esso termine questo non haverà fatto, si
intenda tacitamente per il seguente anno la medesima cosa haver condotta
sotto li medesimi patti, et conventione et al medesimo affitto sia tenuto.

Delle Locationi delle Case Cap. 67.

Item quello, che qualche Casa haverà affitta per certa mercede, et tempo, sia
tenuto esso Locatore lassiarla usare al conduttore et godere et quello legitti-

mente

mente diffinire nè tagliarla punto, avanti il suo compimento, salvo non pro-
vasse quella per uso proprio esser necessaria, ovvero necessario fusse ripa-
rarla, e chi sarà conduttore mentre la rimettesse devastandola, et molesti pas-
sare in quella dimorando [illegible]

Come si paghi l'affitto delle Case. Cap. 68

Item se alcuno condurrà case, sia tenuto pagare al principio del termine la metà dell'affitto o pigione et l'altra metà in fine. E se passato il termine senza altro patto, il conduttore rimanesse in casa, sia tenuto pagare la pigione per rata di tempo, che in essa sarà stato, et se avanti il tempo lasciarà quella, sia tenuto integralmente pagare l'affitto o pigione.

Come si presti fede al Locatore nell'affitto delle case. Cap. 69

Item che il Padrone che affitta Case ovver Casa giurarà dell'affitto o pigione di un anno li sia creduto et più oltre nò, salvo legittimamente non provasse.

Se il Famiglio non compisse il tempo della sua servitù. Cap. 70

Ancora se qualche famiglio haverà promesso stare con alcun altro sotto certa mercede, per certo et constituito tempo, et avanti il suo compimento si partisse senza licenza o volontà del Padrone. Sia tenuto detto famiglio pagare tanto al predetto Padrone, quanto haver doverà per tutto il tempo, nel quale non ha servito, et ancora restituir debba al detto Padrone se alcun altra cosa di più havesse havuta, la quale non habbia meritata. E le cose quale non pagasse pagare, sia forzato, salvo non havesse havuto giusta causa di partirsi, la qual causa avanti si parta sia tenuto narrarla al Podestà, acciochè si veda se giusta sarà o no.

Quello

Quello che Opera promette, et non attende — Cap. 71

Item se alcuno havesse promesso ad alcun altro lavorare con la persona, con
carro, Bovi, overo altri animali, per certa mercede, un giorno, o più
et non haverà osservato quel tanto haverà promesso, pagar debba a quello
sui tale promissione haverà fatto tanto del suo, quanto haveva per sua
mercede, o salario di tale sua fatica, o lavoro meritato, et per tutto
il tempo chi esso doveva lavorare.

Condutori de Cavalli — Cap. 72

Item quello che Cavallo, Cavalla, o altri animali torrà a nolo, con patto di an-
dare sino a certo luoco, et quel tale animale o animali più lontano del
detto overo in altro luoco li haverà guidati, et per quel modo sia osser-
vato, che detti animali perissero o si guastassero tutto il danno restaurar et
refar debba il conduttore, et similmente se per certo et determinato tempo l'
havesse condotto, et più oltre l'havesse condotto, sive tenuto. Ma se veramente detto
condottore quel tanto haverà promesso ovvero haverà osservato, non debba esser
al danno niente tenuto, salvo non se provasse per sua causa esserse simel caso
esser avenuto.

Di quello sia tenuto il locatore di Cavalli — Cap. 73

Item se quello, che haverà tolto Cavalli, Cavalle o altri animali a nolo, et per Sella
Freno, ferri o altri fornimenti alcuna cosa haverà speso, il Patrone di detti
Animali, che li haverà dati a Vettura overo locato sia tenuto restaurare il
tutto a quello l'haverà condotto.

Prescrittione del mobile — Cap. 74

Ancora hanno statuito, che se alcuno qualche cosa mobile pacificamente, et con

luna

buona fede per anni tre haverà posseduta, quella possi far sua, et da nessuno
possi esser sopra di quella inquietato, purchè giuri con buona fede da altro -
altro haverla havuta; dal qual etiam certo sia esser credenza. Et per il detto
tempo ancora haverla con buona fede posseduta, salvo se fra il termine di
essi tre anni avanti il Podestà sopra di quella li fosse stata mossa questione
perchè in questo caso vogliamo s'intenda esser interrotta tale usucapio-
ne, et di nuovo incominci a correre dal tempo di essa questione sino ad
un altro pacifico triennio.

Prescrittione dell'Immobile — Cap. 75

Item se alcuno qualche cosa immobile con giusto titolo et buona fede per
anni dieci continui haverà posseduta et pacificamente sua debba esser, giurando
sempre con buona fede haverla havuta; ma se tal titolo mostrar non potesse
et essa cosa immobile pacificamente con buona fede, et di continuo per anni
quindici haverà posseduta, sua esser debba giurando sempre in uno et l'altro
caso haverla con buona fede tenuta, et similmente haverla havuta da quello
il quale credeva essere Padrone. Et se avanti il compimento in tutti due
li detti casi nelli premessi tempi li fosse mossa lite avanti il Podestà, s'
intenda tale prescrittione esser interrotta et ricominci a correre dal tempo li
fu mossa essa questione

A quelli non corre prescrittione — Cap. 76

Item alli minori d'anni quattordici li quali essendo maschi, correr non debba
usucapione, ovvero prescrittione; et alli minori d'anni dodici se femmine sa-
ranno, ma solo a correr incominci dal tempo ultimo, et maturo sopra
Et correr non debba alli pupilli similmente di agitar per giuste cause, et

etiam

etiam a quelli, che fussero in prigione retenuti, ovvero per timore o odio delli SS.ri non fussero stati arditi dimandare, ovvero non fussero stati uditi o admessi alla dimanda, perchè a questi solo la protestatione fatta alla pre senza di honeste persone sia bastante all' interrotta prescrittione ovvero usucapitione, et se altre giuste cause allegate fussero, et provate nelli pre detti debbino esser admesse secondo l' arbitrio del Podestà et Consoli

Prescrittione del Debito. Cap. 77.

Item se alcuno segratadesse dimandare alcun mutuo, ovvero altra cosa per anni quindici dal tempo che haverà potuto dimandare sia privato di esso debito salvi impedimenti et minori età, come avanti si è detto nell' an tecedente Capitolo, et similmente per le interruttioni fatte per la protestatione come nelli seguenti Capitoli si contiene.

Alienatione de Beni dotali. Cap. 78

Ancora hanno statuito che se alcun huomo alcuna cosa delli suoi beni obbligasse alla moglie o alla nuora ovvero ad altra Donna per la Dote, per morgengab, dismontadure, ovvero donation per le nozze, havesse alie nata, o obbligata ad alcuno, et per tale alienatione, ovvero obbligatione a detta moglie, o Nuora, ovvero ad altra donna che sopra detti beni ragione di hipoteca havesse, come è detto, nessun pregiuditio fare possino, salvo se essa Donna constituita alla presenza del Podestà espressamente havesse acon sentito a tale obbligatione o alienatione, et delle sue ragioni certificata, habbia rinonciato sua ragione di hipoteca quale havesse per ragione dotale in essa, così cosa alienata, et altre ragioni come è detto, et corporalmente habbia giurato non contrafare. Le quali cose così osservate, si sia fatto il pre

giuditio

giuditio, e ultimamente sara —

Assicuratione della Dote. Cap. 79

Item se qualch' uno havesse cominciato male usare la sustanza sua, ita che evidentemente si conoscesse declinare in povertà, per il concorso delli creditori ovvero per altre cause, et la moglie, Nora, ovvero altra Donna alle quali per le loro Doti et altre ragioni tali beni li fossero stati obbligati, et detta Dote, et sue ragioni volesse dimandare, che detta Donna (ipso [illegible] vivente) lo possi fare in questo modo, cioè: Che detta Donna comparere debba alla presenza del Podestà, et produrre li suoi Instrumenti, ovvero altre prove, per le quali lei dimostri haver ragione in tali beni per detta sua Dote, o per altre ragioni come di sopra è detto; Le quali cose dimostrate et prodotte, il Podestà per sentenza faccia proclamare nella Piazza di [illegible] per altra voce preconia, che se alcuno volesse contradire, che tal Donna delli beni di tal Huomo non debba pigliare in pagamento per la sua dote, ovvero per altre ragioni, comparire debba avanti il detto Podestà a dire delle sue ragioni in termine di giorni tre, altrimenti non sarà udito, et sia fatta detta Proclama tre fiate per spatio cioè tempo di tre giorni; le nelli detti termini alcuno comparisse, sia udito, et con detta Donna in causa proceda, secondo la forma giuridica. Se veramente nessuno in detti termini comparisse, in tal caso fatta prima per il Nuncio la relatione di esse gride fatte, il Podestà da poi constituisca doi o tre estimatori, li quali ricevuto il giuramento estimar debbino delli Beni mobili prima del detto Huomo et di poi dell' Immobili sino alla summa della Dote et altre ragioni di detta Donna. La qual estima in scrittura ridotta, detti Estimatori presentare la debbino al Podestà, il quale Podestà per sentenza delli Consoli, detti Beni estimati alla predetta Donna

in pagamento

in pagamento dia et consegni per detta sua dote, et altre ragioni. Fa qual de-tenzione così fatta, detta Donna in essi beni sia sicura da tutti li altri creditori, li quali nel tempo delle detti Proclami si ritroveranno in Patria o sue Contrade. Alli alcun veramente debbino essere le loro ragioni illese et preservate

Delli Compari Cap. 80

Item se uno o più compari alcun infante del sacro Fonte levaranno, tutti possino per le vesti del detto, et ornamenti spendere sino alla summa di S cinque di piccoli, et più oltre non possino dare, ne spender in dinari, o altre cose, et se alcuno contrafarà pagar debba soldi quaranta

Autorità delli Consoli Cap. 81.

Item che cadaun Console a tutti quelli vederanno voler insieme far risse, ordini che far non debbino contentione ni rumore, sino al termine di giorni quindici, et in pena di Lire cento di piccoli. Ex valor debba tal precetto et pena, et con effetto si possi esseguire non altrimenti che per il Podestà et per sentenza si fosse stata imposta.

Autorità del Podestà Cap. 82

Item che il Podestà per propria autorità possi costringere cadauno a far ragion insieme sino a quel termine et pena le parirà, et a quelli prohibire che contentione overo rumore non facino, et quelli contrafaranno punire, secondo l'imposta pena non altrimenti che per sentenza fosse stato fatto.

Delle Sentenze Cap. 83

Et perchè cadauna causa per diffinitiva Sentenza è necessario si capisca et

conchiuda

condluda. Per tanto hanno statuito, che udite le parti, et prodotte le prove et fatte l'allegationi, dimandando il Podestà, li Consoli havuta matura deliberatione pronunciar e sententiar debbino in ciascun negotio assolvendo et condannando, secondo che giustamente li parerà, et essa Sentenza per essi overo per la maggior parte fatta sia ferma et stabile, osservate però quelle cose che di sotto saranno dichiarate.

Osservanza delle premesse Cap. 84

Prima che presenti le parti, o almeno citate si debba sentenza pronunciare

Item che quella sia certa, chiara, et certa cosa contenga

Che sia pronunciata in luogo Pubblico et non secreto, et che sia luogo honesto

Che sia fatta in giorno non feriato.

Che quella fatta non sia per falsi Instrumenti o Testimonj.

Item che quella fatta non sia per Consoli corrotti per Danari, ovvero per altra cosa, o che quelli per amore ovvero odio fussero stati a tal sentenza indotti.

Sentenze del Mobile et Immobile Cap. 85

Item se fusse stato alcuno condannato a dare, o fare alcuna cosa ad alcun altro, il Podestà statuir debba termine al condannato a dare, ovver fare secondo quello disponerà di consiglio delli Consoli, havendo però consideratione alla qualità delle persone, et quantità delle cose.

Et se alla restitutione di alcuna cosa mobile fusse alcuno condannato, similmente haver debba il termine, come è detto di sopra.

Et se veramente sopra alcuna cosa immobile fusse stata fatta Sentenza la quale si aggravasse al Petitore, subito sia costretto il Possessore a quella lassiare, et quello che dimanda il possesso di quella con autorità del Podestà sia indotto et

indotto

indotto, sua difesa

Quello che è convinto in Giudizio — Cap. 86

Item se alcuno negasse in Giudizio che da esso per suo nome fosse stato dimandato, et di poi convinto fosse, et condannato oltra le spese pagar debba [illegible] quaranta.

Essecutione delle Sentenze — Cap. 87.

Perchè è necessario, che le Sentenze fatte habbino essecutione, imperò havemo statuito, che quello sarà stato condannato a dare, o fare, ovvero restituire qualche cosa ad alcun altro, et passato il termine per il Podestà statuitoli, non obbedirà detta Sentenza, detto Podestà mandar debba il Comandadore alla casa del detto, il quale pigliar debba delli suoi beni mobili, et quelli vender sopra la Piazza di Bassia, dandoli a quello che più offerirà, et il prezzo di quelli sia dato al creditore ovvero consegnato sino all'integra solutione et satisfattione sua: Et se delli beni mobili del detto debitore non si potrà trovare, all'hora fatta la relatione per il Nuntio, qualmente fatta diligentemente la cerca non ha trovato beni mobili di quello, che tanti delli suoi beni immobili posti siano all'incanto, et per tre ottave incantati, come di sopra è detto nel Capitolo delli Pegni, et a quello dati, che più vi offerirà; et così fatto sia sino all'integra solutione del creditore se beni immobili saranno, et se beni mobili o immobili non si potrà trovare, et esso debitore condannato habbia altri debitori, dalli quali havesse d'havere danari, o altra cosa, all'hora siano constretti essi debitori dare et pagare quel tanto erano obbligati a quello, in cui favore sarà stata fatta tale sentenza fino all'integra sua satisfattione. Et se il detto condannato nelle premesse cose

niente

niente guadagno, all' hora fatta diligente essecutione per tutte le condannationi di cadauno delitto, come per Pezzi ... et per effetti reale pecc. perso-nalmente esser preso, et fino alla intiera sodisfatione in carcere ritenuto, et per altra cosa ancora.

Essecutione dopo la condannatione. Cap. 88

Item simile essecutione, far si debba ogni volta per cadauna condannatione fatta contro alcuno, che quello recusasse pagare che lui sia tenuto delli suoi beni, et venderli nel modo predetto

Pena di quel che toglie li pegni alli Officiali Cap. 89.

Item se alcuno, che volendoli li Officiali fare li pegni, non li lasciasse fare, ouvero gli ne togliesse, non li lasciando portare pegni della frimbaria quaranta per cadauna volta, et dopo questo il Podestà mandar debba la sua Fami-glia a torre per forza delli suoi beni, tanto per la sodisfatione del debito prin-cipale, quanto che per detta pena delle Frimbare quaranta, et s' intenda lui haver tolto tal pegno, se etiam sua moglie ouvero figliuoli questo havessero fatto

Pegni comprati all' Incanto. Cap. 90

Item cadauno, che comprarà beni, tanto mobili quanto stabili all' incanto venduti nella Piazza de Pernia in essecutione delle Sentenze, sia tenuto con-seruarli, et alli debitori restituirli per il medesimo precio li haverà comprati, secondo la forma di sopra contenuta delli Pegni al Cap. 3.° e 4.° Et che nessuno essi beni comprar possi, se non sarà vicino o sia Terra di Pernia o suo contado, ouvero porti le angarie di quella

Merede delle Citazioni et Pegni Cap. 91

Item che l' Officiale il quale cita o impegna alcuno ad istanza di un altro

in detta

in detta Terra di Pertia per ciascuna citatione et pignoratione, ovvero Comandamento haver debba piccioli sei. Et se fuori di detta Terra farà comandamenti alcuno per ciascun miglio haver debba soldo uno. Item della vendita del pegno nella Piazza di detta Terra fatta, haver debba piccioli sei, salvo quelli delli quali riceve biada per pegni, ovvero comandamenti fatti a loro istanza nella Terra predetta di Pertia ovvero Borgo di fuori, alli quali niuna cosa pigli alcuna. Et caso que lo deliberarà haver debba salvo piccioli uno per lira.

Pena del negligente Offitiale. Cap. 92

Item se il Comandadore essendo iusta causa mandato ovvero permesso a quella imposta dal quale riceve pagamento o pegno, per sua negligenza non eseguirà per ciascuna volta pagar debba soldi dieci di piccioli. Et similmente se esso prestarà li pegni senza volontà del Patrone di detti Pegni, ovvero quello non restituirà ogni volta sarà dimandato dal creditore, non essendo però venduto, et in tal caso pagar debba soldi venti di piccioli et emendare il danno, se tale pegno fosse guasto. Et nella medesima pena incorra se esso pegno pignorasse, o che fuori della Piazza di Pertia pubblicamente lo vendesse, ovvero per sua negligenza lo havesse perduto, et sempre s'intenda per sua negligenza, salvo non provasse per caso fortuito haverlo perduto.

Delle Appellationi Cap. 93

Item perchè alcuna volta avviene delle Sentenze appellarsi, come se per caso fussero malamente state fatte, acciochè in meglio si riformino; hanno statuito, che della diffinitiva tantum sia lecito appellarsi, et non della interlocutoria, ovver precetto; salvo se per tale interlocutoria . . . .

perché bene in tal caso da quella sentenza si possi appellare, quanto che in causa principale si procede alla diffinitiva Sentenza

A cui si debbino ridurre . Cap. 94

Item che delle Sentenze fatte alla Presenza del Podestà l'appellatione andar debba al già antico Signore di detta Terra di Porcia, et non ad altro, et se alcuno ad altri fuori di detta Terra s'appellarà, tale appellatione non tenga nè per questo sia ritardata l'essecutione della fatta Sentenza

Termine delle prorogaze Cap. 95

Item che appellar si possi subito viva voce, et dopo essa Sentenza fra dieci giorni inclusive, da esser computati dal dì, che fu fatta detta Sentenza, et oltra il detto termine non.

Termine delle sue cognitioni. Cap. 96.

Item, che quello si appella, fra dieci giorni da poi si sarà appellato, la sua appellatione in scrittura avanti il Podestà produr debba, facendo citar la parte avversa qualmente venir si debba ad udir cognoscere per il Podestà, et sopra la detta appellatione, et se la parte non comparirà et conoscendi saranno della forma dell'appellatione bene quidem, et se la parte non comparesse, ovvero non fossero conoscendi allhora il Podestà et Consoli examinar debbino et conoscere, se a quelli parerà esser stato mal proceduto, detto et allegato, et essa appellatione serrata sotto sigillo del Podestà la diano alla parte si è appellata, la qual appellatione così ricevuta, detto appellante tenuto sia fra dieci giorni presentarla al Signore al quale si è appellato, et insieme, chi esso spedisca detta appellatione. Il quale Signore quella ricever debba, et ricono-scerla con quelli, che a esso parerà, purché non siano quelli che hanno fatto

tale

tale Sentenza. Et segue detta appellatione fra sei giorni dì per l'havere aud
Ita parte pertanto o bene e male si sia appellata. Et la sua prosecutione riduca
re in scrittura sotto il suo sigillo per detta parte appellante al Podestà del
quale si sarà appellato. Et se fra detto termine l'appellatione seguita non fos
se all'hora nulla sia per non interposta, et rimanga ferma e stabile la
prima Sentenza. Salvo se per il Signore a cui si sarà appellato restato non
sia, o per altra giusta causa, ita che non possa esser imputata la negli
genza dell'appellante. Et se la causa fra detto termine non sarà espedita
la parte si è appellata alla presenza della Podestà predetta, che per esso
non sia restato, ma per il Giudice, al quale lui si è appellato, ovvero per
altra giusta causa.

Che pendente la prosecutione, attentar non si possi Cap. 97

Item che pendente l'appellatione, nessuna novità, nè essecutione far si deb
ba contro la parte appellante, ovvero suoi beni.

Processo contro li Contumaci Cap. 98

Quando qualche volta avverrà, che uno l'altro fa citare in Giudicio, et nel
termine suo l'Attore non comparerà, et il Reo accusa la contumacia dell'
Attore è statuito, che in questo caso l'Attore sia pronunciato contumace
et paghi soldi dieci di piccoli, et rifaccia le spese al convenuto reo, et udito non
sia, ne di poi voglia dimandare, se prima non paga le cose predette, et rifaccia
il detto Reo com'è detto. Et questo se sarà in principio della Causa, avanti, che
sopra la petitione sia fatta responsione, ovvero prodotte le prove. Se veramente
in causa sarà stato proceduto, e veramente in alcuna cosa statuito termine
a produrre alcuna prova, o udire sentenza, ovvero altro atto, et l'attore sarà con
tumace

tumace pagar debba soldi dieci, volendo però il Reo, et sia citato due volte per spatio di tre giorni per ciascuna citatione, se sarà detto Attore in Città, overo Contado; et se sarà di fuori, sia citato per spatio de giorni otto. Et se nell'ultimo termine non comparirà, non havendo provata la sua intentione il Podestà assolver debba il Reo dall'Instanza della causa, et condanni l'Attore a refondere al Reo tutte le spese, et danni, Et se per caso il Reo alcuna cosa provasse, per la quale dovesse esser assolto, non altrimenti che se l'attore fusse stato presente, et basti sempre la citatione fatta alla Casa se absente sarà, come di sopra al Capitolo delle Citationi si contiene, et se veramente l'Attore in suo favore provato havesse la sua intentione legittimamente, sia fatta ragione non ostante la sua contumacia. Et il Reo per la contumacia dell'Attore sia assolto dalle spese, et esso Attore in dette spese al Reo si condanni, perchè questo per detta sua contumacia patir debba.

Contumaci sopra li Beni mobili Cap. 99.

Et se alcuno fusse stato citato ad istanza di alcun altro sopra la personale attione cioè sopra la petitione d'alcun debito, o di dover far qualche cosa, overo di cose mobili, et non comparirà, fatta la relatione del termine per il Nuntio, sia pronunciato contumace, et condannato in soldi sei di piccoli, et refondere le spese alla parte avversa; et di novo citato sia per il secondo termine nel quale se lui comparirà avanti sia udito, pagar debba li detti soldi di sei, et refar le spese ut supra. Et la seconda volta citato, non comparirà di novo sia condannato in soldi cinque, et refonder le spese, et citato sia per il terzo termine, nel quale se lui comparirà sarà udito, come di sopra è detto, et se non comparisse, all'hora pronunciato sia per contumace, et

sia

sia udito il Petitore sopra la sua dimanda, producendo le sue prove, et
se legittimamente provarà le cose dimandate, sia condannato il Reo,
come fosse stato presente, et se provar non potesse sia assolto il Reo,
et per tal modo nessuno sia condannato l' Attore nelle spese, et se l' Atto-
re così a pieno provar non potesse, come per un Testimonio, o per indicij
ovvero altre presuntioni apparenti, all hora se l' Attore sarà degno di
fede, et se vero non fosse non giuraria, le sia dato il giuramento; et
se esso giurarà dover havere quel tanto dimanda di ragione, sia con-
dannato il Reo a detto Attore; et tutte queste cose procedino, se esso
Reo sarà stato personalmente citato, ovvero alla Casa, se in detta Terra
sarà e suo Contado, et se sarà absente, et che s' intenda ove sia, li
siano statuiti termini, secondo la distanza del luoco, et l' arbitrio del
Podestà, et Consoli. Et se non si potesse sapere ove fosse e per fare quel
contumace, acciochè contro esso procieder si possi far si debbino tre Pro-
clami nella Piazza di Cortia delli quali ciascuno contenga giorni otto
et finito di termine sia similmente citato alla casa, et se lui non compari-
rà, si proceda come di sopra.

Contumaci sopra l' Immobile Cap. 99.

Et se la causa sarà Reale, cioè sopra qualche cosa immobile, primamen-
te sia citato il possessore per il primo termine delle tre giorni, come di
sopra si contiene al Capitolo delle Citationi; et se non comparirà sia
pronunciato contumace, et condannato in soldi dieci et rifar debba le spese
et di novo sia citato per il secondo termine, nel quale se comparirà avan-
ti che sia udito pagar debba li detti soldi dieci, et rifar le spese, et se

non

non comparirà sia di nuovo similmente condannato, et sia citato per il ter-
termine, et se comparirà, fatto sia come di sopra.

Relassatione del Posseso   Cap. 100

Se il Reo non comparirà sia pronunciato Contumace, et siano vedute le provationi dell'Attore; et se legittimamente proverà tal cosa a lui aspettare, sia condannato il possessore a relassiare il possesso della cosa addimandata, insieme con li frutti, dipendenze, spesi et tutte quelle cose ch'esso ha havuto dal tempo che fu mosso tal lite; et questo se sarà provato da buona fede possessore, et se fosse provato per mala fede haver posseduto, all'hora sia condannato in tutti li frutti lui haverà cavato, et se per qualche causa non proverà la sua intentione, sia assolto il detto Reo, essendo licet absente.

Restitutione di quello   Cap. 101

Se veramente a pieno provar non potesse né sapesse, all'hora sia messo in possesso di detta cosa immobile per causa di detentione, et non che lui possieda, o che tali frutti suoi li faccia, et se il possessore, quale sarà contumace in spatio di sei mesi comparisse, pagando le spese et danni, sia rimesso in sua possessione, et procedi in causa per via ordinaria, et passato il termine delli sei mesi sia messo in possesso il vero possessore, pigliando li frutti come suoi proprij, et quello, che prima possedeva, sopra tale possessione, più oltre non sia udito, ma si bene se agitar volesse sopra la proprietà, cioè volendo provare tal cosa immobile esser sua et a lui per qualche ragione appartenersi: così in questo caso sia fatto pariter, quello che prima era possessore, et per il contrario; Et questo ch'è detto,

procede

proceda, se il processo sarà in Porcia o suo contado, et personalmente
s. sarà stato o alla casa citato, ma se absente, et che si sappia dove si
li siano statuiti termini, secondo la distanza del luogo, per l'arbitrio
del Podestà e Consoli. Et se non si sapesse ove fosse, all'hora pref-
fisso contumace, ancorchè contro di quello proceder si possi, far si
debbino tre proclami nella Piazza di Porcia, delli quali ciascuno con-
tenga il spatio di giorni quindici, et similmente tre volte sia citato
et proclamato alla casa della sua habitatione, Et se sarà contumace
si proceda, come di sopra è detto

Pene corporali e pecuniarie . Cap. 102

Ancora hanno statuito, che tutte le pene tanto corporali quanto pecu-
niarie delle quali nelli superiori Capitoli è fatta mentione, siano nell'
arbitrio del Podestà e Consoli. Et quello, che di sopra delli Consoli
è detto, sempre s'intenda delli giurati. Le quali pene possino esser
accresciute e sminuite, secondo la qualità delle persone, delli Delitti,
delli Luochi, et delli Tempi.

Felicemente Termina
il Libro delli Statuti delle Magnifici et Generosi Conti di
Porcia

Laus Deo Virginique Mariae

È da notare

che il presente Statuto approvato fu e confermato per il Magnifico Messer Hettor Pasqualigo della Patria del Friul Luogotenente in contradittorio Giudizio

Adì ultimo April MCCCCLXI

et il suo autentico

si ritrova presso il Magnifico et Clarissimo Sig. Jacomo Conte di Portia nel scrigno delle sue scritture

Il Presente Statuto è stato tradotto di Latino in Lingua moderna et di mano propria scritto per Pre Gio. Batta Fioravino Capellano dell' Abbatia di Busco sotto Oderzo, ad istanza del Spettabil Huomo Sr. Antonio Visino di detta Terra di Portia nell' anno del Signore 1536 Adì ultimo Novembre

Et da me Hieronimo Massara di Portia fu rescritto il presente di mia mano da quello di Sr. Antonio Visino nell' anno del Signore 1536, Adì 18 Zenaro fu finito.

Sit Nomen Domini Benedictum

Finis

Qui scripsit scribat semper cum Domino vivat
Vivat in coelis semper cum Domino felix

Il Statuto presente feci estrarre Io Domenico Bortolla q. Olivo per V. A. Publico Nodaro di Porzia dal suddetto Statuto vecchio, et è stato pure da me incontrato col medesimo li 10 Settembre MDCCXII

Questa Copia pervenne nelle mie mani per averla rinvenuta in alcune carte antiche rimaste di ragione dell' estinta Famiglia Berrola fin dal 15. Novembre 1839 da

Luigi Marillo

Concorda con una splendida copia in pergamena, colle rubriche in rosso, del formato di piccolo folio, posseduta dal Conte Ermes di Porcia in Porcia.

Udine 5 luglio 1895 — D.r Vincenzo Joppi

[illegible]

[illegible]

Promemoria D.r Valenti

L'esemplare dello Statuto di Porcia aggiornato da Ettore Pasqualigo Luogotenente della Patria del Friuli a tutto Aprile 1461, cessava nell' anno 1539 presso il Sig. Co. Girolamo di Porcia.

Segue questo il Sanitario Gio. Batta Fiorentino Cogollino di Bagio sotto Obizzo fece una traduzione ad istanza del N. H. Antonio Vicino della Terra di Porcia 1535 ultimo Novembre

Della qual traduzione col detto originale fu tratta una copia per commissione di Domenico Bortolo q. Olivo ai 10 7bre 1714 copia ora posseduta dal Sig. Luigi Martelli che la rinvenne fra le carte rimaste della famiglia Bortolo ai 15 9bre 1839.

Questo codice è cartaceo, consta di 108 carte, delle quali son bianche le 3. 4. 6. 12 e dalla 73 in poi, e sulla prima è scritto Ex Libris Dominici Bortolo

La 2.da contiene le sole parole Statuta Purliliarum sulla 5 v'è il titolo Statuta delli Magnifici et generosi SS.i Conti della Terra e Contado di Porziglia scritti et di latino in volgare tradotto a nome di Ser Antonio Vicino della Terra. Segue il titolo havvi il motto Diligite justitiam qui judicatis terram e sotto l'altro sono le iniziali Filii Hominum. Più sotto leggesi la presente Nota scritta di altro carattere.

Nota quod hoc Statutum conditum fuit inter annum 1378
et 1385. Cum enim in Praefatione inter ceteros comites nomi-
netur Nicolaus qui item ingressum obiit anno 1387, sive
qui ulla mentio habeatur Bianchini anno 1377 defuncti,
sed tantum filiorum ejus, nempe Brizalini Ludovici,
Pagani et Guidonis, dicendum est hoc Stemmum eo inter-
medio tempore conditum.

Le carte 7-11 contengono le Tavole dei Capitoli.

N.